Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — **ROMA - Martedì, 16 ottobre 1928 - ANNO VI** — **Numero 241**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2675**.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **2207**.

Modifica di alcuni articoli dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Veduti il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che riforma la legge predetta ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305;

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che classifica l'Istituto di San Paolo in Torino in 1ª categoria, ai termini ed agli effetti del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduta la legge 23 febbraio 1928, n. 440, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduto lo statuto organico dell'Istituto di San Paolo in Torino, approvato con R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2534;

Vedute le deliberazioni rispettivamente in data 27 marzo 1928 e 6 luglio 1928 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino per l'approvazione di alcune modificazioni allo statuto organico dell'Ente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 7, 13 e 14 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo in Torino sono così modificati:

a) Nell'art. 7, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente:

« Oltre alle incompatibilità stabilite dalle disposizioni di legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che, comunque, appartengano ad altri Istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona di azione dell'Istituto di San Paolo. E' fatta eccezione per gli Istituti coi quali l'azienda del Monte pio di San Paolo abbia unica amministrazione o dei quali sia partecipante ».

b) Nell'art. 13, il 3° e 4° comma sono sostituiti col seguente:

« Egli deve sempre essere nominato per concorso dal Consiglio di amministrazione mediante contratto speciale e senza limite di età; per la validità della nomina si richiede l'intervento di 5 almeno degli amministratori e la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti ».

c) Nell'art. 14 è inserito il seguente comma:

« Nei casi di mancanza, assenza o impedimento del direttore generale, il compito di farne le veci spetta ai due vice direttori generali, disgiuntamente e rispettivamente per le mansioni inerenti agli uffici a cui ciascuno di essi è preposto.

« Le attribuzioni spettanti al direttore generale in materia di personale a' termini dello speciale regolamento organico in vigore sono esercitate, nei casi di cui sopra, dal vice direttore generale preposto ai servizi di segreteria, consulenza legale e beneficenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2676**.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **2208**.

Passaggio del Monte di pietà di Bassano Veneto dalla 1ª alla 2ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, portante modificazioni alla legge predetta ed il regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, per l'esecuzione di esso;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che assegna alla prima categoria anche il Monte di pietà di Bassano Veneto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, recante riforme alla legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà e del regolamento (articoli 1 e 2) per l'esecuzione del citato Regio decreto, approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, il Monte di pietà di Bassano Veneto è trasferito dalla prima alla seconda categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 63. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2677.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2221.

Aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione riguardante le spedizioni di prodotti ortofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere al Ministro per l'economia nazionale poteri più ampi di quelli contenuti nell'art. 15 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, è aggiunto il seguente comma:

« 4° Prescrivere per tutte le spedizioni di prodotti ortofrutticoli dirette all'estero l'osservanza totale o parziale delle norme stabilite per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 76. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2678.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2185.

Erezione in ente morale della « Fondazione militari del Magazzino casermaggio di Bengasi », istituita a favore di militari del Magazzino stesso.

N. 2185. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione militari del Magazzino casermaggio di Bengasi », costituita con l'offerta di L. 1000 nominali e destinata a favore di militari del Magazzino stesso, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2679.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2183.

Fusione del Monte di pietà di Sarzana con la Cassa di risparmio della Spezia.

N. 2183. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede alla fusione del Monte di pietà di Sarzana con la Cassa di risparmio della Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Andria (provincia di Bari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria (provincia di Bari), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quelle delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1928.

Approvazione delle norme e tariffe per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione dell'Ufficio del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Savona;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci nel porto di Savona.

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: Ciano.

PARTE PRIMA

NORME E TARIFFE PER IL LAVORO CON I MEZZI DI BORDO E CON I MEZZI MECCANICI DI TERRA GESTITI DALL'AZIENDA STATALE.

CAPO I.

NORME DI LAVORO PER LA CATEGORIA SCARICATORI DEL PORTO (TIRAGGIO, STIVAGGIO, FACCHINAGGIO E RICARICO).

Art. 1.

Norme generali.

La categoria scaricatori del porto comprende due specialità:

1° tiraggio e stivaggio;
2° facchinaggio e ricarico.

Alla detta categoria competono i lavori di tiraggio e stivaggio a bordo, di imbarco, sbarco e ricarico di merci sia a terra che su galleggiante (escluso il ricevimento merci in chiatta) secondo le consuetudini e le specificazioni contenute in tariffa. Con ruolo apposito, costituito in seno alla detta categoria, sarà provveduto anche al lavoro di misurazione cereali nella stiva.

Le tariffe determinate col presente regolamento sono obbligatorie per tutti e non possono essere modificate se non con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Per lo sbarco e l'imbarco di merci con i mezzi meccanici di terra (attualmente gestiti dall'Azienda mezzi meccanici presso la Capitaneria di porto) oltre al presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dal « regolamento speciale » per l'esercizio dei mezzi stessi.

Art. 2.

Assicurazioni sociali - Cooperative operaie.

Le tariffe determinate col presente regolamento non comprendono il compenso per fornitura attrezzi, per l'amministrazione interna delle cooperative operaie e per le assicurazioni e previdenze sociali. Per tali spese i datori di lavoro corrisponderanno il supplemento indicato a parte (capo II, art. 35).

Le assicurazioni operaie obbligatorie per legge sono a carico delle cooperative operaie.

Art. 3.

Orario normale e lavoro extra.

Orario diurno:

dal 16 aprile al 30 settembre, dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18;

dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 16 gennaio al 15 aprile, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30;

dal 1° dicembre al 15 gennaio, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.

Orario notturno:

dalle ore 20 alle ore 5 con interruzione dalle 24 alla 1.

Gli operai, quando ne siano richiesti dai datori di lavoro, non potranno rifiutarsi di anticipare di un'ora e di protrarre di due ore l'orario normale diurno e notturno.

Il prolungamento potrà essere di tre ore nel caso di navi che stiano per ultimare la discarica, ma in nessun caso il lavoro obbligatorio straordinario potrà superare complessivamente tre ore al giorno.

Il lavoro compiuto in ore extra sarà compensato con i supplementi indicati nella tariffa (capo II, art. 28).

Art. 4.

Lavoro notturno e festivo.

Il lavoro notturno e il lavoro festivo potranno essere eseguiti soltanto in seguito ad espressa autorizzazione, da concedersi caso per caso, dall'Ufficio del lavoro.

Di regola il lavoro notturno non sarà compiuto dalle squadre che hanno lavorato di giorno; e parimenti, salvo casi eccezionali, le squadre che hanno lavorato di notte dovranno riposare il giorno successivo.

Il lavoro notturno e quello festivo saranno compensati con i supplementi indicati nella tariffa (capo II, articoli 29 e 30).

Art. 5.

Direttori di lavoro.

Nei lavori: festivo, notturno ed extra spetta il compenso supplementare anche ad un direttore di lavoro per ognuna delle specialità stivaggio e facchinaggio effettivamente impiegate nelle operazioni.

I direttori hanno l'obbligo di essere effettivamente presenti al porto e di sorvegliare il buon andamento del lavoro.

Il detto compenso sarà ripartito proporzionalmente fra tutte le navi che eseguono contemporaneamente lavoro extra, festivo e notturno.

Art. 6.

Richiesta dei lavoratori e chiamate.

La richiesta dei lavoratori dovrà essere rivolta all'Ufficio del lavoro da ogni datore di lavoro per la parte di carico di sua spettanza, ed essa impegna il richiedente e la ditta che rappresenta al pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori stessi.

Spetta al principale ricevitore, quando siano diversi, indicare l'operazione da eseguire; la qualità e la quantità del carico; la quota di sbarco, quando ne sia il caso; il numero delle squadre che si richiedono, nonchè l'ora in cui il lavoro deve iniziarsi.

Le richieste per il lavoro festivo devono essere fatte nel pomeriggio del giorno precedente entro l'orario normale di lavoro; quelle per lavoro notturno devono essere fatte prima dell'ultimo quarto di giornata.

Le chiamate degli operai hanno luogo all'inizio dei quarti di giornata, con tolleranza di mezz'ora quando la chiamata sia stata preannunciata al quarto.

Per i piroscafi di scalo la chiamata ha luogo ogni ora.

Art. 7.

Inizio del lavoro.

Il lavoro si inizia all'ora precisa corrispondente ai quarti di giornata, meno che per i vapori di scalo sui quali il lavoro si comincerà appena la nave sia pronta.

Nel caso di interruzioni dovuti a perturbazioni atmosferiche e sempreché non si tratti di brevissime sospensioni (nel qual caso si riprende appena cessato l'impedimento) il lavoro sarà ripreso all'inizio dell'ora successiva (a ottavi di giornata).

Art. 8.

Note di lavoro - Pagamento.

Le note di lavoro dovranno essere compilate non oltre 48 ore dall'ultimazione del lavoro; il datore di lavoro dovrà all'uopo fornire in tempo utile i necessari elementi.

Il datore di lavoro dovrà pagare un acconto in relazione al lavoro compiuto quando l'operazione richiesta sia stata effettuata a metà e dovrà saldare le fatture entro le 24 ore dalla presentazione.

Le eventuali osservazioni e contestazioni non dànno diritto a sospendere il pagamento, ma soltanto a depositare la somma contestata presso l'Ufficio del lavoro o presso un Istituto di credito designato dall'Ufficio stesso.

Il compenso a cottimo per sbarco del carbone sarà basato sul peso accertato (sempreché tale accertamento avvenga) per il facchinaggio ed il ricarico e sul peso risultante in polizza per il tiraggio, purchè il carico giunga integro. In caso diverso il committente dovrà denunciare all'Ufficio del lavoro il peso approssimativo del carbone mancante e il motivo della mancanza, e il pagamento del cottimo si farà sulla resa effettiva.

Per le merci varie il compenso a cottimo sarà per tutti basato sull'effettivo peso delle merci, quando tale peso sia accertato.

Art. 9.

Quota giornaliera di scarico per i carboni.

Nello sbarco del carbone minerale a terra (vagone, carro o deposito) i datori di lavoro possono richiedere che la discarica, sia coi mezzi di bordo che con quelli meccanici di terra, si esegua alla quota stabilita dal contratto di noleggio, o in rapporto alle esigenze di questo fino a un limite massimo di tonnellate 800 per il carbone comune, 500 per le mattonelle e 400 per il coke, sempreché la sistemazione generale del porto, i mezzi di cui dispone la nave e la qualità della merce lo permettano.

I datori di lavoro possono richiedere, così all'inizio come nel corso della discarica — e sempre quando le condizioni della nave e del carico lo consentano — che la quota giornaliera sia elevata; ma in tal caso gli uomini aggiunti saranno pagati con lo stesso salario che avrebbero percepito le squadre normali se lo scarico fosse avvenuto in base alla quota iniziale. Il cottimo competerà alle squadre ordinarie sull'intero quantitativo di carbone sbarcato.

Nello sbarco in chiatta la quota massima giornaliera per il carbone comune è di tonn. 1000 che potrà essere, su richiesta del datore di lavoro, portata a tonn. 1500, purchè nave e carico si prestino al raggiungimento di tale quota con un lavoro non superiore a 12 ore giornaliere effettuato normalmente con due turni di sei ore. Nel caso di sbarco a 1500 si applicherà il supplemento fissato in tariffa (art. 38).

In caso di contestazione circa la possibilità della nave a prestarsi ad una determinata quota di discarico deciderà l'Ufficio del lavoro, sentiti, ove lo creda, uno o più periti.

Art. 10.

Squadre e produzione relativa per lo sbarco dei carboni minerali coi mezzi di bordo.

Per la discarica a braccia (coi mezzi di bordo) dei carboni minerali, la composizione delle squadre e la loro produzione minima nelle 8 ore di lavoro è stabilita come segue:

Tiraggio:

Carbone comune (grosso e minuto) e mattonelle:
- ghia: uomini 7, produzione tonn. 83;
- 1/2 ghia: uomini 5, produzione tonn. 55.

Carbone coke:
- ghia: uomini 9, produzione tonn. 60;
- 1/2 ghia: uomini 6, produzione tonn. 42.

Facchinaggio:

da navi di fianco a carro o vagoni, uomini 5 per ghia;
da navi di fianco a carro o vagoni, uomini 3 per 1/2 ghia;
da navi di fianco a deposito di 1ª zona, uomini 2 in più.

La produzione delle squadre del facchinaggio è quella stessa stabilita per il tiraggio.

Quando il tiraggio si faccia con verricelli a mano, la produzione sarà ridotta a metà.

Art. 11.

Squadre e produzione per lo sbarco di altre merci coi mezzi di bordo.

La composizione delle squadre e la loro produzione minima nelle otto ore di lavoro per lo sbarco delle merci non contemplate nell'art. 10 è stabilita come segue:

1. Granone e grano alla rinfusa:
   riempiendo i sacchi senza misura:
   - tiraggio 8,
   - facchinaggio 7;

   riempiendo i sacchi previa misurazione:
   - tiraggio 6,
   - misuratori 2,
   - facchini 7;

   in chiatta con ceste, senza misura:
   - tiraggio 7;

produzione tonnellate 80 per squadra.

2. Legno in tondelli per cartiere (pulp wood):
   - tiraggio 6,
   - facchini 4;

produzione 120 fathoms cubici per 8 squadre.

3. Pece:
   - tiraggio 11,
   - facchini 5;

produzione tonn. 45 per squadra.

Per le altre merci la formazione ed il numero delle squadre dovranno essere tali da assicurare la regolarità del servizio ed evitare qualsiasi ritardo della nave. E' obbligo degli operai di raggiungere la produzione massima compatibile con la potenzialità dei mezzi disponibili, produzione che non potrà discendere al disotto dei minimi d'uso, da accertarsi a cura dell'Ufficio del lavoro.

In caso di contestazione si provvederà come indicato all'art. 9, ultimo comma.

Art. 12.

Composizione delle squadre per lo scarico con i mezzi meccanici di terra.

Per lo sbarco del carbone minerale con i mezzi meccanici di terra la squadra sarà normalmente composta di 16 persone per ogni macchina complessivamente fra il bordo e la terra.

Per lo sbarco delle altre merci la squadra dovrà essere tale da assicurare la regolarità del servizio ed evitare qualsiasi ritardo della nave.

In tutti gli sbarchi con i mezzi meccanici il vagoniere di cui all'art. 48 del presente regolamento fa parte integrale della squadra e il salario a lui dovuto è compreso nelle tariffe globali indicate all'art. 36, restando il pagamento di tale salario a carico della Cooperativa fra gli scaricatori del porto.

Art. 13.

Uomini e squadre aggiunte.

Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 9, gli uomini aggiunti a richiesta del datore di lavoro, sono pagati a giornata, in base al salario per questa stabilito.

Le squadre aggiunte per lavoro notturno e festivo sono pagate a cottimo, in base al tonnellaggio effettivamente maneggiato.

In ogni caso in cui durante le operazioni sia aggiunto personale, alle squadre ordinarie competerà il cottimo sull'intero quantitativo di merce imbarcata e sbarcata.

Art. 14.

Norme sulla produzione.

Non sarà corrisposto alcun compenso speciale quando gli operai (pur avendo a loro disposizione i mezzi per lo sbarco regolare) dovessero oltrepassare l'orario normale o valersi di squadre aggiunte o di uomini di rinforzo, per raggiungere i quantitativi di cui ai precedenti articoli.

Nessun speciale compenso sarà dovuto anche quando il quantitativo sbarcato entro l'orario normale risultasse superiore a quello stabilito come minimo.

La squadra che abbia ultimato una stiva dovrà, senza alcun maggior compenso, passare al lavoro di altra stiva.

Il passaggio dei lavoratori da una stiva all'altra è pure obbligatorio quando lo esigano necessità di lavoro, accertate, ove occorra, dall'Ufficio del lavoro.

Ciascuna delle squadre addette alla discarica di una nave dovrà regolare il proprio lavoro in modo da non intralciare o ritardare l'opera delle altre.

Art. 15.

Ultimazione navi e ultimazione vagoni.

I lavoratori sono obbligati ad ultimare in giornata il carico dei vagoni cominciati, anche attraversando da un boccaporto all'altro ed eventualmente prolungando l'orario normale fino ad un massimo di 10 minuti e ciò senza alcun compenso speciale.

La stessa norma si applica anche per l'ultimazione del carico e della discarica di una nave.

Art. 16.

Carico dei vagoni e carri.

Il carico e stivaggio delle merci nei vagoni e carri dovrà essere eseguito a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni fornite dai datori di lavoro e dalle autorità ferroviarie.

Gli operai dovranno curare che i vagoni siano messi in partenza in modo che presentino il carico nelle condizioni prescritte dai regolamenti ferroviari.

Art. 17.

Frazionabilità del salario - Compimenti di giornata.

Il salario è frazionabile normalmente soltanto in mezze giornate.

Si intende frazionabile in quarti di giornata:

a) nel caso di interruzioni del lavoro dovute a perturbazioni atmosferiche;

b) nel caso di imbarco o di sbarco di merci da piroscafo di scalo;

c) agli effetti del compimento di giornata.

In nessun caso il salario corrispondente ad una operazione di imbarco o di sbarco potrà essere inferiore alla mezza giornata. Questa disposizione non si applica ai ricarichi e alle operazioni assimilate.

Agli operai chiamati al lavoro non è dovuto alcun compenso, sia per il tempo necessario all'attrezzamento del lavoro (armaggio), sia per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per cause imputabili ad essi o a forza maggiore.

Qualora invece il lavoro non procedesse regolarmente per cause imputabili al datore di lavoro o per sopravvenute avarie negli apparecchi e sistemazioni di bordo non prodotte da incendio, da urto di navi, o da altre cause estranee alla nave oppure a sopravvenute avarie agli apparecchi meccanici di terra, senza colpa degli operai, dovrà essere corrisposto ai lavoratori un supplemento tale da uguagliare il prodotto del cottimo al salario della giornata, della mezza giornata, o del quarto di giornata, a seconda dei casi.

Il compimento di giornata non sarà però calcolato giorno per giorno, ma come media giornaliera per tutta la durata della discarica e della caricazione della nave.

Nel caso in cui si oltrepassi la presunta durata dello scarico, calcolata sulla base della quota giornaliera (lavoro in controstallie) gli operai saranno pagati a giornata per il maggior tempo impiegato, prendendo per base il prodotto del cottimo risultante dalla discarica normale.

Art. 18.

Lavoro in tempo di pioggia.

Il lavoro a braccia che venga eseguito, su richiesta dei datori di lavoro, in ore dichiarate ufficialmente non lavorative a causa di pioggia, sarà compensato con il supplemento speciale indicato in tariffa (capo II, art. 31). Quando invece lo sbarco venga effettuato con i mezzi meccanici, gli operai dovranno continuare il lavoro di stiva senza alcun supplemento, anche nel caso di pioggia leggera. Quelli addetti ai lavori a terra potranno essere mandati nelle stive delle navi in aiuto dei compagni. Nel caso di pioggia tale, da rendere eccezionalmente gravosa la prosecuzione del lavoro, competerà il supplemento indicato al primo comma del presente articolo, qualora il datore di lavoro chieda la prosecuzione delle operazioni.

Art. 19.

Carbone al centro dei boccaporti.

Quando lo sbarco viene effettuato con i mezzi meccanici di terra, i lavoratori hanno obbligo di collocare il carbone in modo che la benna possa lavorare a picco della mastra del boccaporto.

Art. 20.

Eccezionali difficoltà di lavoro.

Quando, per eccezionali difficoltà di lavoro, determinate da avarie, o per altre speciali circostanze da accertarsi dall'Ufficio del lavoro, eventualmente mediante perizia, detto Ufficio riconosca in particolare non praticabile l'applicazione del cottimo, si farà luogo al lavoro a giornata.

Art. 21.

Velieri e motovelieri - Stivaggio del carico e imbarco zavorra.

Ai sensi dell'art. 48 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1926, è in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

I velieri ed i motovelieri possono servirsi delle persone dell'equipaggio per l'imbarco (facchinaggio) della zavorra, fino ad un quantitativo massimo di tonn. 30. I quantitativi eccedenti le 30 tonnellate dovranno essere imbarcati dal personale di terra (facchinaggio).

Art. 22.

Servizio di bunker.

I piroscafi che all'atto della richiesta di sbarco dichiareranno che una parte del carico sarà lasciata a bordo per provvista di bunker pagheranno il prezzo di scarico soltanto sul quantitativo effettivamente sbarcato. Se invece la denuncia di lasciare a bordo il carbone verrà fatta dopo la richiesta di sbarco si dovrà pagare sul totale di polizza.

Art. 23.

Lavoro con macchine e a braccia.

Quando lo scarico si effettua contemporaneamente a braccia e con apparecchi meccanici, il lavoro a braccia dovrà procedere parallelamente a quello eseguito dagli elevatori meccanici.

Per le navi sbarcate parzialmente con i mezzi meccanici di terra e parzialmente a braccia, ad ogni parte del carico sarà applicata la tariffa vigente per il sistema adottato.

Qualora peraltro un piroscafo equipaggiato per lo sbarco totale a braccia fosse, durante la discarica, passato sotto gli apparecchi meccanici, tutto lo scarico sarà pagato con la tariffa del lavoro a braccia.

Art. 24.

Merci non comprese in tariffa.

Per le merci non comprese in tariffa, e in casi urgenti, il cottimo sarà determinato di volta in volta, sentite le parti, dal direttore dell'Ufficio del lavoro in base alle tariffe di merci analoghe e alle tariffe vigenti nel porto di Genova.

La tariffa provvisoria così fissata sarà sottoposta, entro il più breve tempo possibile, all'esame del Consiglio del lavoro.

Art. 25.

Capi-squadra.

I Consigli di amministrazione delle cooperative operaie provvederanno alla nomina di un congruo numero di capi-squadra da scegliersi fra gli inscritti alle specialità facchinaggio e tiraggio, che abbiano almeno cinque anni di anzianità da operai permanenti. Per il tiraggio i cinque anni dovranno essere tutti acquistati in servizio di coperta.

La nomina dei capi-squadra sarà fatta ogni anno; essa dovrà essere ratificata dall'Ufficio del lavoro portuale.

Non potranno essere nominati capi-squadra operai che abbiano subìto condanne nell'anno precedente a quello in cui dovrebbero coprire la carica.

L'Ufficio del lavoro potrà in ogni caso negare la sua ratifica alla nomina o revocare coloro i quali non diano, a suo insindacabile giudizio, affidamento di coprire regolarmente la carica.

Sarà destinato un capo-squadra per ogni nave che lavori con più di due mani e per ogni specialità di lavoratori (tiraggio e facchinaggio).

I capi-squadra dovranno mantenere la disciplina fra gli operai, curare che ogni lavoratore compia coscienziosamente il proprio dovere; dirigere la esecuzione del lavoro e in particolare l'armaggio dei piroscafi; dare disposizione per il passaggio degli operai da un boccaporto all'altro affinchè lo scarico di tutte le stive sia ultimato contemporaneamente; impedire che parte degli operai si allontanino prima della ultimazione dello scarico e del carico; fare in genere tutto quanto è necessario per assicurare un regolare andamento del lavoro.

I capi-squadra dovranno riferire, oltre che alla cooperativa, anche direttamente all'incaricato tecnico dell'Ufficio del lavoro, ogni incidente o inconveniente verificatosi. Essi saranno responsabili dell'adempimento delle norme sopra stabilite verso l'Ufficio del lavoro, il quale — in caso di mancanza — ne potrà disporre la radiazione dal ruolo di capi-squadra, indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni disciplinari.

Ai capi-squadra sarà corrisposto dalla cooperativa sulle proprie competenze, un compenso da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'Ufficio del lavoro.

Art. 26.

Pubblicazione dei conti.

Tutti i conti relativi ad operazioni compiute dai lavoratori portuali, dovranno, a cura della cooperativa, essere esposti nei luoghi di radunata degli operai, perchè ogni lavoratore possa prenderne visione e controllare l'esattezza della parte corrispostagli.

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati all'Ufficio del lavoro portuale, a norma del decreto Ministeriale 3 gennaio 1926.

CAPO II.

TARIFFE E SUPPLEMENTI PER GLI SCARICATORI DEL PORTO (TIRAGGIO, STIVAGGIO, FACCHINAGGIO E RICARICO).

Art. 27.

Norme generali.

Le tariffe indicate nel presente capo sono comprensive di tutte le operazioni preparatorie e accessorie ai lavori, nonchè di tutte le scomodità e difficoltà di lavoro, ad eccezione di quelle specificatamente indicate.

In modo particolare si accenna che sono conglobati nelle tariffe i supplementi, precedentemente vigenti, per carretti, pulizia corridoi e stive, movimenti, passaggi, canali, cambi di lavoro, traversaggi.

L'apertura e la chiusura dei boccaporti sui piroscafi con merci varie o deperibili, sia all'inizio che durante le ope-

razioni, ma non al termine del carico o dello scarico, sarà fatta dalle squadre del tiraggio, senza alcun compenso speciale. Analogamente, per tutte le merci, le squadre del tiraggio dovranno effettuare, senza alcun compenso particolare, la scopatura della coperta e delle stive, allo scopo di raccogliere la merce dispersa, eccettuata la scopatura del carbone in stiva, la quale è regolata dal successivo art. 38, paragrafo 5.

Art. 28.

Supplemento per lavoro extra orario.

Il lavoro compiuto nelle ore extra orario, ai sensi dell'art. 3, sarà compensato con un supplemento di L. 6, per ogni ora e ogni uomo, oltre il cottimo per i cottimisti ed oltre un ottavo di giornata per i giornalieri.

Agli effetti del compenso del lavoro extra il prolungamento di orario — dopo la prima ora che si computerà sempre intera — si intende frazionabile di mezza in mezza ora.

Il lavoro extra eventualmente compiuto, col consenso degli operai, in ore oltre le tre obbligatorie, sarà compensato con un supplemento doppio (L. 12 all'ora).

Art. 29.

Supplemento per il lavoro festivo.

Il lavoro festivo sarà compensato con un aumento del 50 per cento sulla tariffa del cottimo o della giornata, con un minimo garantito di L. 30 per l'intera giornata e di L. 20 per mezza giornata e per uomo.

Art. 30.

Supplemento per lavoro notturno.

Il lavoro notturno sarà compensato con un aumento del 50 per cento sulla tariffa. Quando peraltro il lavoro notturno sia richiesto soltanto per l'ultima giornata di sbarco, il supplemento sarà del 75 per cento.

In ogni caso è garantito un supplemento minimo per ogni operaio di L. 30 notte per notte.

Il lavoro notturno festivo (eseguito cioè nella notte che segue al giorno festivo) è compensato col supplemento festivo e col supplemento notturno.

Art. 31.

Supplemento per lavoro eseguito in tempo di pioggia.

Il supplemento per il lavoro eseguito, a richiesta, in tempo di pioggia, ai sensi dell'art. 18, è stabilito in L. 6 per ora e per uomo, oltre al cottimo o alla giornata, calcolata come all'articolo seguente.

Art. 32.

Importo del lavoro a giornata.

Il salario per i lavori a giornata (e per gli effetti dei compimenti di giornata nel caso di lavori a cottimo) è il seguente:

Giornata	L.	48 —
Mezza giornata	»	25 —
Quarto di giornata	»	12.50

A tali compensi deve essere aggiunta una quota del 10 per cento per spese di attrezzi, assicurazioni e previdenze sociali e per le altre spese relative al funzionamento della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2.

Art. 33.

Supplemento per insalubrità.

Per le merci divenute insalubri e che siano riconosciute tali dall'Ufficio del lavoro, eventualmente in seguito a perizia, sarà corrisposto un supplemento da determinarsi volta per volta dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti.

Tale supplemento non potrà superare il 30 per cento della tariffa.

Quando l'insalubrità della merce renda eccezionalmente lento il lavoro, si applicherà l'art. 20 del presente regolamento, con l'aumento determinato come sopra.

Art. 34.

Supplemento per sbarco parziale ai pontili delle industrie locali e per cambi di zona.

Quando il lavoro di sbarco, sia a braccia che coi mezzi meccanici di terra, venga richiesto per ultimare in porto la discarica di navi, parzialmente effettuata ai pontili privati delle società industriali locali, collocati fuori dell'àmbito del porto (e di conseguenza serviti da maestranze proprie delle società predette) la tariffa base è aumentata del 35 per cento.

Nel caso di cambiamenti di zona di piroscafo affiancato per sbarco a braccia sarà corrisposto al facchinaggio un compenso globale di L. 200, e al tiraggio un compenso di L. 50 per ogni boccaporto che debba essere riarmato.

Nel caso di cambiamento di zona di velieri, da cui consegua perdita di tempo o necessità di disarmaggio e di riarmaggio sarà corrisposto un compenso globale di L. 30 per ogni veliero, al facchinaggio.

Art. 35.

Competenze cooperativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente regolamento, i datori di lavoro pagheranno alla « Cooperativa fra gli scaricatori del porto » i seguenti contributi, in aggiunta alle tariffe a cottimo, per ogni tonnellata di merce maneggiata:

a) Imbarco e sbarco con mezzi meccanici di terra (operazione completa; art. 36):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge) .	L.	0.67
Assicurazione infortuni	»	0.18
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.10
Contributo alle spese generali della cooperativa	»	0.12
Totale . . .	L.	1.10

b) Tiraggio e stivaggio coi mezzi di bordo (art. 37):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge) .	L.	0.50
Assicurazione infortuni	»	0.13
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.12
Contributo alle spese generali della cooperativa .	»	0.12
Totale . . .	L.	0.87

c) Facchinaggio a braccia (art. 39):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge)	L.	0.50
Assicurazione infortuni	»	0.13
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.12
Contributo alle spese generali della cooperativa	»	0.12
Totale	L.	0.87

d) Ricarico coi mezzi meccanici di terra (art. 36):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge)	L.	0.50
Assicurazione infortuni	»	0.13
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.12
Totale	L.	0.75

e) Ricarico a braccia (art. 41):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge)	L.	0.50
Assicurazione infortuni	»	0.13
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.12
Totale	L.	0.75

f) Fornitura bunker (art. 42):

Contributo alla Cassa di previdenza e mutualità (comprese assicurazioni sociali di legge)	L.	0.50
Assicurazione infortuni	»	0.13
Fornitura attrezzi di lavoro	»	0.12
Contributo alle spese generali della cooperativa	»	0.10
Totale	L.	0.85

La quota di contributo alla Cassa di previdenza sarà riscossa dalla Cooperativa operaia e da questa versata alla Cassa.

Art. 36.

Tariffa della mano d'opera per il lavoro coi mezzi meccanici di terra.

Le tariffe indicate nel presente articolo, rappresentano il prezzo globale della mano d'opera (tiraggio e facchinaggio, compreso — quando necessario — il vagoniere di cui agli articoli 12 e 48).

Alle dette tariffe deve aggiungersi il costo dei mezzi meccanici di terra.

1. Carbone minerale comune grosso e minuto:

a) sbarco da piroscafo a vagone, carro, deposito o chiatta, a tonnellata . . . . L. 4.50

b) ricarico da chiatta a deposito, a vagone o a carro, a tonnellata . . . . » 1.70

c) ricarico da deposito a vagone o a carro, a tonnellata . . . . » 1.50

2. Carbone coke: aumento del 30 per cento sulle tariffe anzidette.

3. Mattonelle e mattoni refrattari: aumento di L. 0.30 a tonnellata sulle tariffe del carbone minerale.

4. Per le seguenti merci si applicano le stesse tariffe del carbone minerale comune: fosfato, pozzolana, sabbia e terra (escluso caolino), sale (escluso quello per l'Amministrazione dei monopoli).

5. Cellulosa: sbarco da piroscafo, a tonnellata L. 5.75

6. Tronchi e timbri: ricarico da zattera a vagone, a tonnellata . . . . » 4.70

7. Ferraccio di piccole dimensioni: sbarco da piroscafo, a tonnellata . . . . L. 10.65

8. Profilati, rotaie, poutrelles e simili: sbarco da piroscafo, imbarco su piroscafo, o ricarico da chiatta, a tonnellata . . . . » 5.50

9. Rottami di ghisa, ghisa in pani: sbarco da piroscafo o ricarico da chiatta, a tonnellata . . » 4.50

N.B. — Sui piroscafi scaricati totalmente coi mezzi meccanici di terra, i quantitativi di carbone contenuti in casse di zavorra (tanks) o in carbonili, nei quali non sia possibile lavorare con le macchine, saranno sbarcati a braccia, verso pagamento della stessa tariffa indicata nel presente articolo, aumentata di un supplemento di L. 2.50 a tonnellata.

Art. 37.

Tariffe del tiraggio e dello stivaggio a braccia (coi mezzi di bordo).

A) *Tiraggio per consegna sotto paranco o in chiatte.*

N.B. — Le sotto elencate tariffe, salvo particolare indicazione, valgono tanto per la consegna sottoparanco, quanto per la consegna in chiatta, con le seguenti eccezioni:

a) per la merce vuotata in chiatta alla rinfusa, le tariffe aumentano di L. 0.10 a tonnellata: escluso il carbone coke, la cui tariffa aumenta di L. 0.20;

b) per la merce ammainata in chiatta, le sottoindicate tariffe aumentano come segue:

mattonelle e mattoni refrattari: aumento 15 per cento;

lamiere, rotaie e profilati: aumento di L. 0.50 a tonnellata;

c) quando nello sbarco in chiatta i bighi di bordo non arrivano alla banda della nave e sia quindi necessario il trasporto a spalla della merce dal boccaporto a murata, le tariffe vengono aumentate come segue, quale compenso per il maggior numero di uomini necessario:

1° quando l'estrazione dal boccaporto è fatta dalla stessa banda della chiatta: supplemento L. 2.30 a tonnellata;

2° quando l'estrazione dal boccaporto è fatta dalla banda opposta: supplemento L. 3.25 a tonnellata.

Carbone e pece.

1. Carbone minerale comune, grosso e minuto, a tonnellata . . . . L. 5.05

2. Mattonelle e mattoni refrattari, a tonnellata » 5.55

3. Carbone coke di grossa pezzatura, a tonnellata . . . . » 9.30

4. Carbone coke minuto (mm. 20-40 e meno), a tonnellata . . . . » 9.10

5. Pece, a tonnellata . . . . » 16 —

Cereali, legumi secchi, carrube.

6. In sacchi: si applica la stessa tariffa della merce varia: in saccherie (voce n. 35).

7. Grano e granone alla rinfusa:

a) riempiendo i sacchi, senza misura, a tonnellata . . . . L. 5.20

b) riempiendo i sacchi, previa misurazione (oltre L. 2 a tonnellata ai misuratori), a tonnellata » 4.30

c) alla rinfusa, con ceste, in chiatta, a tonnellata . . . . » 4.70

8. Avena e segala alla rinfusa:

a) riempiendo i sacchi, senza misura, a tonnellata . . . . » 8 —

b) riempiendo i sacchi, previa misurazione (oltre L. 2 a tonnellata ai misuratori), a tonnellata » 6 —

9. Fave e legumi secchi in genere:
a) alla rinfusa, riempiendo i sacchi, a tonnellata . . . . L. 6 —
b) alla rinfusa con ceste, in chiatta, a tonnellata . . . . » 4.70

10. Carrubbe alla rinfusa:
a) riempiendo i sacchi, a tonnellata . . . . » 8 —
b) alla rinfusa con ceste, a terra o in chiatta, a tonnellata . . . . » 6.50

Cotone.

11. Cotone in balle di qualsiasi qualità, sbarcato in chiatta, a tonnellata . . . . » 3 —

Legname.

12. Tronchi squadrati (timbri di pitch pine) ammainati lungo bordo per formazione zattere, a tonnellata . . . . » 4.70
13. Tronchi di forma irregolare, ammainati lungo bordo per formazione zattere, a tonnellata » 4.90
14. Tavole, tavoloni, tavolette:
a) in partite non inferiori a 300 tonnellate, a tonnellata . . . . » 6.35
b) in partite inferiori a 300 tonnellate, a tonnellata . . . . » 8.60
15. Traversine per binari, semplici, a tonnellata » 3.70
16. Traversine per binari, incatramate e iniettate, a tonnellata . . . . » 4.85
17. Legno tizzerak (per concia), a tonnellata . » 11 —
18. Tondelli per cartiere (pulp wood), a tonnellata . . . . » 7.85
19. Legna da ardere, a tonnellata . . . . . » 5 —

Ferro, metalli in genere, minerali, scorie.

20. Rotaie vecchie e nuove, tubi di ghisa, traversine di ferro, masselli, billette, rottami di ferro e di ghisa, lamiere vecchie, a tonnellata . . . . » 4.65
21. Ferraccio di piccole dimensioni (fracciame) anche misto a rottami di ferro, tornitura e limatura, a tonnellata . . . . » 8.50
22. Ghisa in pani, spieghel, ferro siliceo, manganese in pezzi, a tonnellata . . . . » 3.75
23. Cerchioni interi (purchè non misti a rottami di ferro), a tonnellata . . . . » 3.75
24. Manganese in fusti, a tonnellata . . . . » 3.75
25. Pirite, minerali di ferro, di manganese e simili, a tonnellata . . . . » 5.05
26. Scorie alla rinfusa, a tonnellata . . . . » 5.05
27. Scorie in sacchi, a tonnellata . . . . . » 3 —
28. Scorie Thomas in sacchi, a tonnellata . . » 7.30

Fosfato, zolfo, sabbie, terre e simili.

29. Fosfato grosso e minuto, a tonnellata . . » 4.60
30. Pozzolana, sabbia e terra, a tonnellata . . » 5.05
31. Caolino, a tonnellata . . . . » 6 —
32. Cemento in sacchi, a tonnellata . . . . » 3 —
33. Zolfo:
a) alla rinfusa, a tonnellata . . . . . . » 5.60
b) in sacchi, la stessa tariffa generale della merce in sacchi (voce n. 35) con supplemento di L. 0.30 a tonnellata.
34. Zavorra, a tonnellata . . . . L. 5.25
34-*bis*. Quarzo, quarziti e simili, a tonnellata . » 5.50

Merce varia.

35. Merce varia in saccherie e in colli (non menzionata a parte):
a) in partite non inferiori a 300 tonnellate, a tonnellata . . . . L. 4.15
b) in partite inferiori a 300 tonnellate, a tonnellata . . . . » 5.15

36. Nitrato di soda in sacchi:
a) in partite non inferiori a 300 tonnellate, a tonnellata . . . . L. 4.30
b) in partite non inferiori a 1000 tonnellate, a tonnellata. . . . . » 3.70
37. Sansa, a tonnellata . . . . » 6 —
38. Paglia, fieno, crine vegetale in balle pressate, a tonnellata . . . . » 9.50
39. Cellulosa, a tonnellata . . . . » 4.65
40. Scatole di conserve alimentari e simili in casse, a tonnellata . . . . » 4.50
41. Sale (escluso quello per l'Amministrazione dei monopoli):
a) sale marino comune, a tonnellata . . . L. 5.05
b) salgemma, a tonnellata . . . . » 5.50
42. Bande stagnate in casse, a tonnellata . . » 4.50
43. Botti contenenti liquidi:
a) di capacità da 500 a 900 litri, l'una . . » 2 —
b) di capacità inferiore a 500 litri, l'una . . » 1.10
44. Botti vuote:
a) di capacità superiore a 500 litri, l'una . . » 0.80
b) di capacità fino a 500 litri, l'una . . . » 0.50
44-*bis*. Fusti (cilindri) in ferro, vuoti di capacità non superiore a 300 litri, l'uno . . . . . » 0.30

B) *Imbarco (stivaggio) da sotto paranco o da chiatta.*

45. Stivaggio delle merci imbarcate da chiatta o da sottoparanco e per le quali non sia indicata una tariffa speciale: si applicano le stesse tariffe del tiraggio con un aumento di L. 0.45 per tonnellata.

46. Imbarco di merce alla rinfusa da chiatta, coi mezzi di bordo, compreso riempimento ceste in chiatta e rovesciamento in stiva (operazione completa):
a) si applicano in ogni caso le stesse tariffe del tiraggio con un aumento di L. 0.50 per tonnellata;
b) quando il bigo non permette il rovesciamento diretto nelle stive e si renda quindi necessario il trasporto a spalla da murata al boccaporto, in compenso del maggior numero di uomini necessario, si applica un ulteriore aumento di L. 2.55 per tonnellata.

47. Stivaggio ferro nuovo, a tonnellata . . . L. 5.10
48. Stivaggio lamiere sagomate, a tonnellata . » 5.60
49. Stivaggio storte, l'una . . . . » 5 —
50. Stivaggio botti contenenti liquidi:
a) di capacità da 500 a 900 litri, l'una . . . » 2.30
b) di capacità inferiore a 500 litri, l'una . . » 1.25
51. Stivaggio botti vuote:
a) di capacità superiore a 500 litri, l'una . » 0.80
b) di capacità fino a 500 litri, l'una . . . » 0.50

Art. 38.

Supplementi e note per il tiraggio coi mezzi di bordo (a braccia).

1. Legno in tondelli per cartiere (Pulp Wood):

Nello sbarco del « pulp wood » la Cooperativa fra gli scaricatori del porto ha l'obbligo di destinare un sorvegliante per ogni nave, oltre il capo-squadra.

Nessun supplemento è dovuto per tale sorvegliante.

2. Carbone, Scozia, West Moreland e Cobles - Scoria alla rinfusa:

Per lo scarico del carbone Scozia e West Moreland e per quello di pezzatura cobles, la tariffa base è aumentata di L. 0.20 a tonnellata con l'obbligo alla Cooperativa di adibire 6 ghie più 2 mezze ghie per lo scarico a 600, e 8 ghie più 2 mezze ghie per lo scarico a 800.

Lo stesso supplemento vale anche per le scorie alla rinfusa, quando siano di grossa pezzatura.

3. Carbone in carbonili e in casse di zavorra (tanks):

Nello sbarco a braccia, per i quantitativi effettivamente sbarcati dai carbonili che non abbiano comunicazioni con le stive principali, la tariffa base è aumentata di L. 0.30 a tonnellata; per quelli sbarcati dalle casse di zavorra (tanks) è aumentata di L. 0.50.

4. Carbone caldo:

Per i carboni aventi la temperatura media (risultante da due temperature prese in due punti della stiva a 5 centimetri di profondità) superiore a 42° e fino a 55°, la tariffa base viene aumentata di L. 0.70 a tonnellata. Quando il carbone supera la temperatura di 55°, il supplemento sarà determinato di volta in volta dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti.

5. Scopatura carbone nelle stive:

Il lavoro di scopatura nelle stive per raccogliere il carbone, quando richiesto dal datore di lavoro, sarà compensato con una retribuzione di 5 centesimi per tonnellata sulla totalità del carico sbarcato, senza nessun supplemento di nessun genere, anche quando il lavoro presentasse particolari difficoltà e fosse eseguito in ore extra, notturne o festive.

Tale lavoro è affidato alla Cooperativa fra gli scaricatori del porto (ramo tiraggio) la quale, in via transitoria, dovrà servirsi degli operai occasionali che le saranno dati in nota dall'Ufficio del lavoro.

6. Velieri:

Per i velieri, la tariffa normale è aumentata come segue, allorchè gli operai siano costretti a lavorare a braccia per mancanza di verricelli a motore o per l'impossibilità di servirsi degli stessi o di grues:

aumento del 50 per cento per velieri fino a 1000 tonnellate di portata peso (D.W.C.);

aumento del 70 per cento per velieri oltre 1000 tonnellate di portata peso (D.W.C.).

7. Sbarco in chiatta a 1500:

Nello sbarco in chiatta del carbone minerale alla quota di 1500 (art. 9), si applicherà un supplemento del 5 per cento sulla tariffa base, con esclusione di ogni altro compenso per il prolungamento d'orario che si rendesse necessario, entro il limite massimo indicato all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 39.

Tariffe del facchinaggio a braccia.

A) *Sbarco da piroscafo affiancato a vagone.*

Carbone e pece.

1. Carbone minerale comune grosso e minuto, a tonnellata . . . L. 3.20
2. Mattonelle e mattoni refrattari alla rinfusa, a tonnellata . . . » 3.45
3. Carbone coke, a tonnellata . . . » 4.20
4. Pece, a tonnellata . . . » 6.50

Cereali, legumi secchi, carrube.

5. Cereali, legumi secchi e carrube in sacchi, vale la tariffa per le merci varie in saccherie (voce n. 30).

6. Grano e granone:
   a) compresa legatura sacchi e aggiustaggio per formare sacchi di peso uniforme, a tonnellata . . L. 4.60
   b) compresa semplice legatura sacchi, a tonnellata . . . » 4 —

7. Avena e segala:
   a) compresa legatura sacchi e aggiustaggio per formare sacchi di peso uniforme, a tonnellata » 7 —
   b) compresa semplice legatura sacchi, a tonnellata . . . L. 6 —

8. Fave ed altri legumi secchi:
   a) compresa legatura sacchi e aggiustaggio per formare sacchi di peso uniforme, a tonnellata » 5.75
   b) compresa semplice legatura sacchi, a tonnellata . . . » 4.75

9. Carrube:
   a) compresa cucitura sacchi, a tonnellata . » 7.50
   b) alla rinfusa con ceste, a tonnellata . . » 5 —

Legname.

10. Legno tizzerak (per concia), a tonnellata . » 5.50
11. Tondelli per cartiere (pulp wood), a tonnellata . . . » 5.25
12. Traversine per binari, semplici, a tonnellata » 3.20
13. Traversine per binari, iniettate e incatramate, a tonnellata . . . » 3.50
14. Legna da ardere, a tonnellata . . . » 5.25
15. Tronchi squadrati (timbri di pitch pine) e tronchi di forma irregolare, (formazione zattere), a tonnellata . . . » 5.20
16. Tavole, tavoloni, tavolette (accatastate a vagone o a capannone o a deposito di 1ª zona), a tonnellata . . . » 9.15

Ferro, metalli in genere, minerali e scorie.

17. Rotaie, cerchioni, lamiere prese sottoparanco, a tonnellata . . . » 4 —

N.B. — Aumento di L. 0.50 a tonnellata se le rotaie devono essere imbudinate.

18. Ghisa in pani, traversine in ferro, piombo in pani, spieghel, manganese e ferro siliceo di grossa pezzatura:
   a) se preso sottoparanco (5 uomini), a tonnellata . . . L. 3.20
   b) se preso in coperta (8 uomini), a tonnellata » 4.80

19. Rottami di ferro e di ghisa, spuntatura masselli, ferro siliceo, manganese e spieghel di piccola pezzatura:
   a) se preso sottoparanco, a tonnellata . . . L. 3.20
   b) se preso in coperta, a tonnellata . . . » 6 —

20. Rottame minuto (frecciame) tornitura e limatura:
   a) se preso sottoparanco, a tonnellata . . L. 4 —
   b) se preso in coperta, a tonnellata . . . » 8.50

21. Manganese in fusti, a tonnellata . . . » 3 —
22. Pirite, a tonnellata . . . » 3.20
23. Scorie Thomas, scorie alla rinfusa o in sacchi, a tonnellata . . . » 3.20
24. Minerale di ferro, manganese e simili, a tonnellata . . . » 3.20

Fosfato, zolfo, sabbie, terre e simili.

25. Fosfato grosso e minuto, a tonnellata . . . » 2.75
26. Pozzolana, sabbia, terra e zavorra, a tonnellata . . . » 3.20
27. Caolino, a tonnellata . . . » 3.20
28. Cemento in sacchi, a tonnellata . . . » 3.20
29. Zolfo alla rinfusa o in sacchi, a tonnellata . » 3.40

29-*bis*. Quarzo, quarzite e simili, a tonnellata . » 3.20

Merce varia.

30. Merce varia in saccherie e in colli (non menzionata a parte):
   a) presa sottoparanco, a tonnellata . . . L. 3.20
   b) presa in coperta, a tonnellata . . . » 4 —

31. Nitrato di soda in sacchi:
   a) per partite inferiori a 1000 tonnellate, a tonnellata . . . » 4 —

b) per partite non inferiori a 1000 tonnellate, a tonnellata . . . . L. 3.70

32. Paglia, fieno, crine vegetale, in balle pressate, stivate su vagone, a tonnellata . . . . . » 7 —

33. Sansa, a tonnellata . . . . » 3.90

34. Cellulosa, a tonnellata . . . . » 3.85

35. Sale comune e salgemma (escluso quello dell'Amministrazione dei monopoli):

a) alla rinfusa, a tonnellata . . . . . . L. 3.20

b) con legatura sacchi, a tonnellata . . . . » 4.60

36. Scatole di conserve alimentari e simili in casse, a tonnellata . . . . » 4 —

37. Bande stagnate in casse, a tonnellata . . » 4 —

38. Botti contenenti liquidi, a tonnellata . . . » 5 —

39. Botti vuote: tariffa a giornata o da determinarsi caso per caso dall'Ufficio del lavoro.

B) *Sbarco da veliero affiancato a vagone.*

40. Ossa grosse e minute in ceste, a tonnellata . L. 7 —

41. Doghe, a tonnellata . . . . » 4.50

42. Carbone vegetale, a tonnellata . . . . . » 6 —

43. Lignite, a tonnellata . . . . » 4.20

44. Rottami di vetro, a tonnellata . . . . . » 5 —

45. Per tutte le altre merci valgono le stesse tariffe dello sbarco da piroscafo affiancato, aumentate di L. 0.10 a tonnellata.

C) *Sbarco da veliero di punta a vagone.*

46. Valgono le stesse tariffe per lo sbarco da veliero affiancato aumentate del 35 per cento, ad eccezione delle seguenti merci:

47. Carbone comune grosso e minuto, a tonnellata L. 5 —

48. Mattonelle e mattoni refrattari alla rinfusa, a tonnellata . . . . » 5.15

49. Carbone coke, a tonnellata . . . . » 6 —

D) *Sbarco a carro.*

50.*a*) Quando il carro si porta sul ciglio della banchina si applicano le stesse tariffe dello sbarco a vagone.

b) Quando il carro rimane sulla strada, oltre la linea dei binari ferroviari, si applicano le dette tariffe aumentate di L. 0.20 a tonnellata.

E) *Sbarco a deposito (o a capannone).*

51. Valgono le stesse tariffe stabilite per lo sbarco a vagone aumentate come segue:

a) a deposito di prima zona, supplemento . . L. 1.30

b) a deposito di seconda zona, supplemento . » 2.65

N.B. — Il deposito si intende di prima zona, quando la distanza che intercede fra il ciglio della banchina, di fronte al boccaporto di scarico, e il deposito, non supera i 35 metri.

Si intende di seconda zona, quando la distanza anzidetta supera i 35, ma non i 45 metri. Per lo sbarco a depositi oltre i 45 metri, il supplemento sarà determinato caso per caso dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti.

Fanno eccezione le seguenti tariffe:

52. Zolfo, al magazzino della calata n. 10 (Poggi e Astengo), a tonnellata . . . . L. 7.30

53. Legname in tavole, tavoloni, tavolette (v. voce n. 16).

F) *Imbarco.*

54. Imbarco di merce alla rinfusa da deposito o da vagone su piroscafo, coi mezzi di bordo (operazione completa compreso rovesciamento dei secchioni nelle stive) a tonnellata . . . . L. 7.15

54-*bis*. Imbarco di ceneri di pirite (residuo di pirite) da vagone o da deposito, su piroscafo affiancato, a mezzo di secchioni sollevati con mezzi di bordo (operazione completa, compreso rovesciamento dei secchioni nella stiva), a tonnellata . . » 5.50

55. Imbarco di merce alla rinfusa su piroscafo, a spalla, riempendo le ceste (operazione completa, compreso rovesciamento in stiva):

a) da vagone su piroscafo di portata peso non superiore a 1000 tonn. (D.W.C.), a tonnellata . L. 6 —

b) da deposito di 1ª zona, supplemento, a tonnellata . . . . » 1.30

c) quando il piroscafo supera le 1000 tonnellate di portata peso (D.W.C.) supplemento, a tonnellata » 2 —

N.B. — Per la pietra calcare per forni (quarzo, quarzite e simili) è stabilito un supplemento, a tonnellata, di L. 0.50.

56. Imbarco di merce alla rinfusa su veliero, a spalla riempendo ceste (operazione completa, compreso rovesciamento in stiva):

a) da vagone, ogni merce, escluso coke, a tonnellata . . . . L. 5 —

b) da vagone, carbone coke, a tonnellata . . » 7.50

c) da deposito di 1ª zona supplemento, a tonnellata . . . . » 1.30

N.B. — Per la pietra calcare per forni (quarzo, quarzite e simili) è stabilito un supplemento, a tonnellata, di L. 0.50.

57. Consegna sottoparanco da vagone o da carro posto sulla via oltre i binari, a piroscafo o a veliero:

a) rotaie, tubi, profilati, lamiere, a tonnellata L. 6.70

b) ceppi di ghisa per freni, stecche, mattoni, saccherie, casse e colli maneggevoli, a tonnellata » 5 —

58. Semplice imbragaggio, passamano, o carico con canali, da carro posto su banchina affiancata alla nave:

a) mattoni, vagoncini Decauville, binari montati, a tonnellata . . . . L. 4.50

b) rotaie, tubi, profilati, lamiere, merce in sacchi, casse e colli, a tonnellata . . . . . . » 3 —

c) cassette contenenti latte di petrolio (quando l'operazione d'imbarco è fatta con un facchino di meno, e con l'aggiunta, per ogni squadra, di un operaio specializzato, fornito dalla ditta caricatrice), a tonnellata . . . . » 2 —

N.B. — Quando il carro non possa affiancarsi alla nave, la tariffa viene aumentata in proporzione del numero degli uomini che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, si dovranno aggiungere.

59. Imbragaggio in chiatta:

a) lamiere, profilati, rotaie, ferramenta in genere, merce in sacchi, colli e casse, a tonnellata L. 4 —

Art. 40.

Supplementi e note per il facchinaggio a braccia.

1. Sbarco su vagone alle calate n. 10 e Baglietto:

Per lo sbarco di merci a vagone, da navi affiancate alla calata n. 10 e alla calata Baglietto (del carenaggio), le tariffe del facchinaggio sono aumentate di L. 0.10 a tonnellata.

2. Piroscafi non accostati alle calate:

Quando il vapore affiancato si trovi ad una distanza dal ciglio della calata superiore a metri 8, le tariffe del facchinaggio sono aumentate di L. 0.10 a tonnellata limitatamente al quantitativo di merce sbarcato in tali condizioni.

3. Piroscafi più bassi delle calate:

Per i vapori che all'inizio dello scarico fossero più bassi del ciglio della calata, le tariffe basi del facchinaggio sono aumentate del 15 per cento fino a che il vapore non raggiunga il livello della calata.

4. Mattonelle e mattoni refrattari stivati:

Quando le mattonelle e i mattoni refrattari vengono stivati e le ceste vengono posate sul vagone, la tariffa è aumentata di L. 0.25 a tonnellata.

5. Ghie aggiunte per lo sbarco in chiatta:

Quando durante lo scarico a terra di una nave, fossero aggiunte ghie per lo sbarco in chiatta, e ciò allo scopo di elevare la quota giornaliera dichiarata all'inizio del lavoro, al personale del facchinaggio competerà il pagamento del cottimo su tutto il carico sbarcato, compresa la parte di esso andata in chiatta.

Tale diritto non spetta quando le ghie siano aggiunte per un motivo diverso da quello sopraindicato.

6. Consegna dei sacchi:

Nello sbarco di merce da insaccare, la consegna dei sacchi ai facchini sarà effettuata dal datore di lavoro sulla calata, di fronte al piroscafo.

7. Giro del boccaporto:

Nello sbarco di merce a terra, quando si renda necessario il giro del boccaporto le tariffe a cottimo aumentano di L. 1 a tonnellata per i soli quantitativi così facchinati.

8. Pesatura merce imbarcata alla rinfusa:

Quando la merce imbarcata alla rinfusa viene pesata a spalle, all'atto dell'imbarco, la tariffa del facchinaggio aumenta di L. 0.30 a tonnellata.

Art. 41.

Tariffe per ricarico a braccia.

Carboni.

1. Da chiatta a chiatta, da chiatta a vagone o a carro:
   - Carbone comune grosso e minuto, a tonnellata . . . L. 8 —
   - Carbone Scozia, a tonnellata . . . . . . » 8.20
   - Mattonelle e mattoni refrattari alla rinfusa, a tonnellata . . . . » 8.45
   - Mattonelle e mattoni refrattari stivati, a tonnellata . . . . » 10.35
   - Carbone coke, a tonnellata . . . . » 12.25
   - Carbone coke, se richiesto con pala a griglia, a tonnellata . . . . » 13.20
2. Da chiatta a deposito:

   Per depositi di prima zona (distanza non superiore a m. 35) le stesse tariffe indicate al precedente paragrafo, aumentate di L. 1.50 a tonnellata.
3. Da deposito a deposito, da vagone a vagone, da deposito a vagone o a carro e viceversa:
   - Carbone comune grosso e minuto (compreso Scozia), a tonnellata . . . . L. 5 —
   - Mattonelle e mattoni refrattari alla rinfusa, a tonnellata . . . . » 5.40
   - Mattonelle e mattoni refrattari stivati, a tonnellata . . . . » 6.50
   - Carbone coke con pala a griglia, a tonnellata . » 7.50
   - Pietra calcare per forni, a tonnellata . . . » 5.50
   - Ceneri di pirite, a tonnellata . . . . . . » 4 —

   N. B. — Le tariffe indicate nel presente paragrafo valgono per distanze non superiori a 25 metri. Per distanze superiori a 25 metri fino a 40, le tariffe aumentano di L. 0.40 a tonnellata.
4. Da vagone a carro e viceversa:
   - Carbone comune, a tonnellata . . . . . . L. 4 —
   - Carbone coke (con pala a griglia), a tonnellata » 6.50
5. Da vagone o da banchina a chiatta:
   - Carbone comune, a tonnellata . . . . . . L. 5 —
   - Carbone coke, a tonnellata . . . . . . » 7.50
6. Da deposito a chiatta:

   Per depositi di 1ª zona (fino a 35 metri) le stesse tariffe del precedente paragrafo con supplemento di L. 1.50 a tonnellata.
7. Ricarico eccedenze per sistemazione vagoni (vedi articolo 16), a tonnellata . . . . L. 9 —
8. Merci assimilate al carbone:

   Per le seguenti merci si applicano le stesse tariffe del carbone comune: fosfato, pozzolana, sabbia, terra (escluso caolino, sale (escluso quello dell'Amministrazione monopoli) e, in genere, ogni merce alla rinfusa che si maneggi riempiendo ceste.

Lavorazione antracite - Newcastle:

9. Antracite grossa caricata a vagone, scelta a mano, a tonnellata . . . . L. 9 —
10. Lavorazione cobles, a tonnellata . . . . » 12 —
11. Lavorazione noce, a tonnellata . . . . » 13 —
12. Lavorazione pisello (con griglie orizzontali), a tonnellata . . . . » 13 —
13. Lavorazione noce arancio, a tonnellata . . » 13 —
14. Lavorazione della noce senza cobles, a tonnellata . . . . » 14 —
15. Risino non superiore ai 4 m/m, a tonnellata » 15 —
16. Newcastle crivellato e caricato con pala a griglia, a tonnellata . . . . » 8.50
17. Newcastle non crivellato ma caricato con pala a griglia, a tonnellata . . . . » 7 —

N.B. — Il personale si obbliga di trasportare il carbone minuto della lavorazione dell'antracite alla distanza di m. 3 dal cumulo e sino all'altezza di m. 1,50; oltre tale distanza, il trasporto, per il carbone minuto, sarà compensato dal committente col prezzo di L. 5 per tonnellata nei limiti della 1ª zona (distanza non superiore a 35 metri).

Cereali e merci assimilate.

18. Da chiatta a vagone:
    - Cereali, legumi secchi, carrube in sacchi, a tonnellata . . . . L. 12 —
    - Cereali, legumi secchi, carrube, riempiendo i sacchi, a tonnellata . . . . » 15 —
19. Da chiatta a carro (posto sulla strada, oltre i binari ferroviari): la stessa tariffa sopraindicata con supplemento di L. 0.30 a tonnellata.
20. Da magazzino a deposito a vagone o a carro e viceversa, da vagone a vagone, da deposito a deposito: Cereali, legumi secchi, carrube in sacchi, a tonnellata . . . . L. 5.50

N.B. — Tale tariffa vale per i cumuli fino a 10 sacchi di altezza e per trasporto fino a 25 metri di distanza. Per cumuli di altezza superiore, la tariffa aumenta di L. 0.45 a tonnellata; per distanze superiori a 25 metri fino a 40 metri, la tariffa aumenta di L. 0.40 a tonnellata.

Merci varie.

21. Legname in tavole: da magazzino o deposito a vagone, a tonnellata . . . . L. 8.45
22. Nitrato di soda in sacchi: da capannone a vagone, a tonnellata . . . . » 4 —
23. Rotaie, tubi, profilati, stecche, lamiere, ceppi di ghisa per freni, mattoni, zolfo, cemento, calce in sacchi, merci in colli, in casse, in saccherie: da deposito a vagone, a tonnellata . . . . . » 5 —

Art. 42.

Servizio di bunker.

Le tariffe per l'imbarco del carbone, ad uso provvista di bordo (bunker), sono le seguenti:

1. Da chiatta:

a) con verricello meccanico, a tonnellata . . L. 7.75
b) con verricello a mano, a tonnellata . . . » 10.25

N.B. — Quando il bigo non consenta il rovesciamento diretto nei carbonili e si renda quindi necessario il trasporto a spalla da murata ai carbonili stessi, le tariffe anzidette, in compenso del maggior numero di uomini necessario, aumenta di L. 2.55 a tonnellata, per i quantitativi imbarcati nei carbonili situati dalla stessa parte della chiatta o al centro e di L. 3.85 per i quantitativi imbarcati nei carbonili situati dalla parte opposta.

2. A spalla da vagone o da banchina:

a) su rimorchiatore, a tonnellata . . . . L. 5.50
b) su piroscafo di portata peso (D.W.C.) non superiore a 1000 tonnellate, a tonnellata . . . » 8 —
c) su piroscafo di portata peso (D.W.C.) da 1000 a 3000 tonnellate, a tonnellata . . . . . » 10 —

3. A spalla da deposito di 1ª zona (non oltre 35 metri di distanza dal ciglio della calata) la tariffa 2ª con supplemento a tonnellata di L. 1.50.

N.B. — Quando il carbone viene pesato a spalla, all'atto dell'imbarco, le tariffe aumentano di L. 0.30 a tonnellata.

CAPO III.

NORME E TARIFFE DI LAVORO PER LA CATEGORIA SERVIZI SUSSIDIARI (CHIATTAIOLI, VAGONIERI, VERRICELLANTI).

Art. 43.

Norme generali.

I lavoratori della categoria servizi sussidiari sono ripartiti nelle seguenti specialità: chiattaioli, vagonieri, verricellanti.

Per essi valgono le norme generali di lavoro contenute nel capo I del presente regolamento, in quanto non siano modificate dagli articoli seguenti.

Art. 44.

Lavoro a giornata.

Gli operai della suddetta categoria lavorano unicamente a giornata.

Il salario è frazionabile in mezze giornate o in quarti di giornata secondo le norme generali di cui all'art. 17.

Essi sono pagati in ragione della durata effettiva del lavoro.

Peraltro, nel caso di anticipata discarica di un piroscafo, per il quale sia stata dichiarata la quota giornaliera di sbarco (art. 9 del presente regolamento), il salario dei vagonieri e dei chiattaioli sarà calcolato in base alle giornate corrispondenti alla quota anzidetta, purchè l'anticipo non sia ottenuto mediante aggiunta di personale delle dette specialità.

Art. 45.

Lavori extra orario normale.

Per i lavori straordinari notturni e festivi valgono le norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

I supplementi risultano dagli articoli seguenti.

Nulla è dovuto per dirigenti o per capi-squadra, neanche nel caso di lavori extra orario, notturni e festivi.

Art. 46.

Inoperosità.

Qualora gli operai dovessero rimanere inattivi per cause ad essi imputabili, il salario sarà pagato per le sole ore di attività, calcolandosi ogni ora uguale a un ottavo di giornata.

Qualora invece la sospensione del lavoro fosse dovuta a cause imputabili al datore di lavoro od a cause di forza maggiore, gli operai avranno diritto a percepire l'intera giornata se, iniziato il lavoro al mattino, non siano licenziati prima di mezzogiorno, ed alla mezza giornata se licenziati prima di mezzogiorno, oppure se iniziato il lavoro nel pomeriggio.

Gli stessi criteri verranno seguiti per il lavoro notturno, prendendo per riferimento la mezzanotte.

Art. 47.

Vagonieri - Norme generali.

L'impiego dei vagonieri è obbligatorio, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, in tutte le operazioni di sbarco a terra da piroscafo accostato a banchina ordinaria, che lavori con più di mezza ghia, escluso lo sbarco di merci in magazzini coperti.

E' facoltativo in tutte le altre operazioni.

Spettano ai vagonieri, nel numero richiesto dai datori di lavoro, i lavori detti di capannone, secondo le consuetudini.

Fra gli obblighi dei vagonieri è compreso quello della normale pulizia dei vagoni ferroviari prima di effettuare la caricazione della merce.

Art. 48.

Impiego dei vagonieri nei lavori coi mezzi meccanici di terra.

Nello sbarco di merci a terra da piroscafo, con i mezzi meccanici di terra, è obbligatorio l'impiego di un vagoniere per ogni macchina. Tale vagoniere fa parte integrale della squadra indicata all'art. 12 del presente regolamento, e il compenso giornaliero a lui dovuto nella misura indicata nell'art. 50 è già compreso nelle tariffe globali di cui all'art. 36.

Negli sbarchi sopradetti il salario giornaliero al vagoniere viene pertanto pagato dalla Cooperativa fra gli scaricatori del porto.

Qualora i datori di lavoro richiedessero l'impiego di vagonieri in maggior numero, il salario di quelli aggiunti sarà a carico del richiedente.

Art. 49.

Impiego dei vagonieri nei lavori a braccia.

Il numero dei vagonieri da impiegarsi, quale indicato nei paragrafi seguenti, rappresenta il minimo obbligatorio. I datori di lavoro hanno sempre facoltà di richiedere un maggior numero di uomini.

1. Carbone minerale (compreso il coke) a vagone a carro o a deposito:

per 1 o 2 ghie o per 3 mezze ghie, uomini 1 in totale;
per 3 a 6 ghie o per 4 a 6 mezze ghie, uomini 3 in totale;
per 7 ghie o 7 mezze ghie, uomini 3 in totale;
oltre le 7 ghie, 4 uomini.

2. Carbone in mattonelle, a vagone alla rinfusa, o a deposito: un vagoniere per boccaporto.
3. Carbone in mattonelle stivate a vagone: 4 vagonieri per boccaporto.
4. Legno per cartiere (pulp wood): un vagoniere per ogni mezza ghia.
5. Legno tizzerak (per concia): un vagoniere per ogni boccaporto.
6. Fosfato: come il carbone minerale.
7. Grano e granone:
1 vagoniere per ogni vagone, se sbarcato a vagone;
1 vagoniere ogni boccaporto, se sbarcato su carri.
8. Ghisa: un vagoniere per boccaporto.
9. Cellulosa: un vagoniere per boccaporto.
10. Altre merci:
Il numero dei vagonieri sarà determinato in base alle esigenze del lavoro e non potrà superare quello stabilito per il carbone. In caso di disaccordo fra le parti, deciderà, di volta in volta, l'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Tariffe dei vagonieri.

Il salario dei vagonieri è stabilito come segue: giornata L. 39, mezza giornata L. 19.50.
Supplemento per lavoro festivo: giornata L. 25; mezza giornata L. 12.50 (oltre il salario normale).
Supplemento per lavoro notturno: nottata L. 25; mezza nottata L. 12.50 (oltre il salario normale).
Salario e supplemento per lavoro extra orario: L. 8 all'ora.
Supplemento per lavoro in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo per pioggia: L. 6 all'ora (oltre il salario normale).
Competenze cooperativa: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del presente regolamento, i committenti dovranno pagare, in aggiunta alle tariffe sopraindicate, una quota di L. 3 per ogni giornata e di L. 1.50 per ogni mezza giornata e per ogni operaio.

Art. 51.

Chiattaioli - Norme generali.

L'orario dei chiattaioli è quello comune alle altre categorie; però, per le navi a discarica iniziata il personale dovrà trovarsi sul posto del lavoro un quarto d'ora prima dell'orario fissato per gli scaricatori, per l'armaggio.
I chiattaioli sono impiegati nei lavori di sbarco in chiatte di tutte le merci. Essi provvedono al pompaggio, quando richiesti, al ricevimento della merce in chiatta, alla manovra delle chiatte alla banda delle navi ed alle altre operazioni simili riconosciute dalla consuetudine. Nello sbarco del carbone in chiatta è obbligo dei chiattaioli gettare nelle chiatte il carbone che restasse sui bordi delle medesime.

Art. 52.

Impiego dei chiattaioli.

Il numero dei chiattaioli da impiegarsi è il seguente:
Velieri o piroscafi con ferro: uomini 1 o 2 per ghia o boccaporto secondo le esigenze del lavoro;
Piroscafi con merci varie alla rinfusa: uomini 1 o 2 per boccaporto secondo le esigenze del lavoro;
Piroscafi con carbone:
per 1 chiatta, uomini 1,
per 2 o 3 chiatte, uomini 2,
per 4 chiatte, uomini 3,
per 5 chiatte, uomini 4.

N.B. — Per le chiatte in ferro (barche tramoggia) della Società anonima Funivie Savona-S. Giuseppe, il numero dei chiattaiuoli verrà stabilito fra le parti secondo le esigenze del lavoro. In caso di disaccordo, deciderà di volta in volta l'Ufficio del lavoro.

Art. 53.

Tariffe dei chiattaiuoli.

Il salario dei chiattaiuoli è fissato come segue: giornata L. 43; mezza giornata L. 21.50.
Supplemento per lavoro notturno: nottata L. 25; mezza nottata L. 12.50 (oltre il salario normale).
Supplemento per lavoro festivo: giornata L. 25; mezza giornata L. 12 (oltre il salario normale).
Salario e supplemento per lavoro extra orario: L. 8 all'ora.
Supplemento per lavoro in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo per pioggia: L. 6 all'ora (oltre il salario normale).
Competenze cooperativa: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del presente regolamento, i committenti dovranno pagare, in aggiunta alle tariffe sopraindicate, una quota di L. 3 per ogni giornata e di L. 1.50 per ogni mezza giornata e per ogni operaio.

Art. 54.

Chiattaiuoli in servizio particolare dei datori di lavoro.

Per i chiattaiuoli assunti dai datori di lavoro alle proprie dipendenze di servizio continuativo per un periodo non inferiore ad un mese, il salario sarà stabilito fra le parti ed i datori di lavoro dovranno provvedere direttamente alle assicurazioni e previdenze sociali.

Art. 55.

Verricellanti.

L'impiego dei verricellanti è facoltativo, potendo le navi provvedere al servizio delle macchinette con personale del proprio equipaggio.
Il salario giornaliero dei verricellanti è fissato come segue: lavoro normale: giornata L. 25, mezza giornata lire 12.50.
Lavoro di stop: giornata L. 47, mezza giornata L. 23.50.
Supplemento per lavoro notturno: nottata L. 25; mezza nottata L. 12.50 (oltre il salario normale).
Supplemento per lavoro festivo: giornata L. 25; mezza giornata L. 12.50 (oltre il salario normale).
Supplemento per lavoro straordinario:
L. 5.20 per ogni ora oltre un ottavo di giornata per il lavoro normale.
L. 5.50 per ogni ora oltre un ottavo di giornata per il lavoro di stop.
Supplemento per lavoro in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo per pioggia: L. 6 all'ora (oltre il salario normale).
Competenze cooperativa: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del presente regolamento, i committenti dovranno pagare, in aggiunta alle tariffe sopraindicate, una quota di L. 3 per ogni giornata e di L. 1.50 per ogni mezza giornata e per ogni operaio.

CAPO IV.

NORME DI LAVORO E TARIFFE PER LA CATEGORIA: PESATORI E RICEVITORI DEL CARICO.

Art. 56.

Norme generali.

Ai pesatori iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro sono affidate tutte le operazioni di pesatura delle merci sia a bordo che a terra, nonchè — a richiesta — le operazioni di conteggio.

Gli strumenti di peso sono forniti e mantenuti nella loro efficienza dagli operai (o dalla Cooperativa); prima di intraprendere le operazioni di peso e ad ogni richiesta degli interessati, i pesatori dovranno accertarsi del regolare funzionamento degli strumenti, della cui bollatura e registrazione a termine di legge dovrà essere fornita costantemente prova all'Ufficio del lavoro.

L'orario dei pesatori è quello comune per le altre categorie.

Per il lavoro notturno festivo e straordinario, e in genere per quanto non è modificato dagli articoli che seguono, si applicano le norme generali stabilite dal capo I del presente regolamento.

Art. 57.

Richieste del personale.

Le richieste dei pesatori saranno direttamente rivolte dal Committente alla Cooperativa fra i pesatori. Tali richieste possono essere nominative, ai sensi dell'art. 51 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1926, quando si tratti di lavoro ordinato nell'esclusivo interesse di una parte.

Art. 58.

Numero dei pesatori destinati al lavoro.

Per ogni operazione il numero dei pesatori dovrà essere tale da assicurare la regolarità e l'esattezza dell'operazione stessa.

Nelle operazioni in cui i pesatori, sia per le operazioni di peso che di conteggio, sono richiesti dalle due parti, cioè da chi riceve e da chi consegna la merce, dovrà effettivamente essere adibito un pesatore per ciascuna delle due parti.

Nulla è dovuto per dirigenti e per capi squadra.

Art. 59.

Operazioni di controllo e statistica.

I pesatori hanno l'obbligo di controllare tutti i quantitativi di merce che vengono scaricate, caricate e spedite nel porto, raccogliendo i dati statistici che si riferiscono a dette operazioni.

A tale effetto dovranno:

a) assistere alla pesatura dei vagoni e carri e rilasciare i bollettini di accompagnamento ai conducenti;

b) assistere ai pesi delle funivie;

c) eseguire il controllo e la statistica di tutte le merci scaricate in chiatte e di quelle depositate a terra, calcolandone il peso approssimativo;

d) rilasciare ai ricevitori i rapporti e le distinte giornaliere delle operazioni compiute e della resa finale e curare la ripartizione proporzionale del carico fra i vari ricevitori quando ve ne sia più di uno, rilasciando a ciascuno gli appositi moduli.

I pesatori dovranno inoltre presentare in ogni caso copia delle distinte e dei dati statistici, di cui sopra, all'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 60.

Voci delle tariffe.

a) Diritto di statistica:

Per tutte le merci alla rinfusa scaricate con qualunque mezzo da piroscafo, o da velieri di stazza netta superiore a 250 tonn. (assistenza al peso vagoni, carri, chiatte, funivie), per tonnellata . . L. 0.18

b) Assistenza e controllo allo scarico e resa a richiesta del capitano:

1. Carbone comune, fosfati, da vapore su vagoni o carri, per tonnellata . . . . L. 0.20
2. Carbone coke, cannel, da vapore su vagoni o carri, per tonnellata . . . . » 0.40

c) Lavoro normale (peso a mano):

1. Avena, orzo, fave da piroscafo, per tonn. » 1.60
2. Avena, orzo, fave da veliero, per tonn. . » 1.80
3. Avena, orzo, fave da veliero pesatura magazzino, per tonneliata . . . . » 2.10
4. Carbone comune da piroscafi, per tonn. . » 1.20
5. Carbone comune da velieri, per tonn. . » 1.50
6. Carbone coke, cännel da piroscafi, per tonn. » 2 —
7. Carbone coke, cännel da velieri, per tonn. » 2.40
8. Carbone di provvista (bunker), per tonn. » 2.35
9. Carbone di provvista (bunker) a scandaglio e conteggio o misurazione, per tonnellata. . » 1.20
10. Cereali (grano, granone, segala, ecc., per tonnellata. . . . . » 1 —
11. Fosfato, sale, caolino, sabbia, terra, ghiaia e simili, da piroscafo, per tonnellata . . . . » 1.20
12. Fosfato, sale, caolino, sabbia, terra, ghiaia e simili, da veliero, per tonnellata . . . . . . » 1.50
13. Ghisa da piroscafo, per tonnellata . . . » 1.20
14. Mattonelle e mattoni, per tonnellata . . » 1.35
15. Metalli in pani o barre, per tonnellata . . » 1.20
16. Merce varia in sacchi, barili, masselli, per tonnellata . . . . » 0.90
17. Nitrato di soda in sacchi (purchè in partite superiori a 1000 tonn.), per tonnellata . . . » 0.70
18. Ossa, corteccia di legno, carrube, per tonnellata . . . . » 3 —
19. Pece, per tonnellata . . . . » 2.75
20. Scandaglio per campionamento libici, per tonnellata. . . . . » 0.13
21. Merci in colli e in balle (cellulosa, crine, paglia e fieno, pellami, cuoio, ecc.), compenso a giornata.

Art. 61.

Lavoro a giornata.

La tariffa del lavoro a giornata è fissata in L. 50.

Nei riguardi della frazionabilità del salario, dei compimenti di giornata e di eventuali difficoltà di lavoro valgono le disposizioni degli articoli 17 e 20 del presente regolamento.

Art. 62.

Note e supplementi.

Il diritto di statistica è sempre dovuto, anche in aumento della tariffa per le altre operazioni di effettiva pesatura che fossero eseguite.

Le operazioni di controllo e statistica di cui all'art. 59 non danno mai luogo nè a compimento di giornata, nè ad alcun supplemento, neanche quando per raccogliere i dati relativi i pesatori dovessero prolungare l'orario o lavorare in ore diverse da quelle normali, purchè le navi seguano l'orario normale del porto (art. 3 e 69 del presente regolamento).

Quando le navi compiono operazioni di carico o scarico in ore diverse da quelle normali (extra, notturne, festive), competono ai pesatori gli stessi supplementi stabiliti per la categoria scaricatori del porto (tiraggio e facchinaggio).

Art. 63.

Assicurazioni e previdenze sociali. Competenze della Cooperativa.

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono comprensive di tutte le spese di cui all'art. 2 del presente regolamento per previdenze ed assicurazioni operaie, fornitura attrezzi e amministrazione della Cooperativa.

CAPO V.

NORME E TARIFFE DI LAVORO PER LA CATEGORIA SCARICATORI SALE.

Art. 64.

Norme generali.

La categoria « scaricatori sale » (ripartita nelle specialità tiraggio e facchinaggio) è adibita allo scarico del sale di proprietà dell'Amministrazione finanziaria (Monopolî industriali).

Sono applicabili agli operai di questa categoria, in quanto non modificate dagli articoli seguenti, le norme generali contenute nel capo I del presente regolamento; ma in ogni caso essi devono assoluta obbedienza alle disposizioni loro impartite dal direttore del Deposito sali o da chi lo rappresenti.

Art. 65.

Norme speciali.

Gli operai dovranno essere pronti ad iniziare la discarica appena la nave è ormeggiata, con le modalità e secondo gli ordini che riceveranno di volta in volta.

Per ogni specialità — tiraggio e facchinaggio — dovrà essere nominato un capo squadra, di pieno gradimento dell'Ufficio del lavoro e del direttore del Deposito sali. Nessun compenso o supplemento speciale è dovuto per capi squadra e per dirigenti, neanche nel caso di lavoro extra, notturno e festivo.

La pesatura e il conteggio delle merci possono essere affidate dal direttore del Deposito sali a persone di sua fiducia, scelte anche al di fuori dei ruoli dei lavoratori portuali.

Il compenso a cottimo è sempre pagato sul peso effettivo risultante alla resa.

La composizione delle squadre e la produzione minima giornaliera per ogni squadra saranno determinate d'accordo fra gli operai e il direttore del Deposito sali o — in caso di disaccordo — dall'Ufficio del lavoro.

Nulla è dovuto per l'armaggio, purchè il piroscafo attracchi normalmente alla banchina, ad una distanza da questa non superiore a quella dei tavoloni di passaggio usualmente adoperati (m. 17).

Art. 66.

Tariffe e supplementi.

Le tariffe si riferiscono alla discarica in condizioni normali, con piroscafo attraccato a terra con i boccaporti a distanza dalla banchina non superiore a quella indicata all'ultimo comma del precedente articolo.

Tiraggio, a tonnellata . . . . L. 3.10
Facchinaggio a carro, a tonnellata. . . » 5.60
Facchinaggio a magazzino pianterreno, a tonnellata . . . . » 7.15

Per gli effetti di eventuali compimenti di giornata, ai sensi dell'art. 17 o di eventuali lavori a giornata, il salario giornaliero è calcolato come segue:

Tiraggio giornata . . . . . . L. 30
Facchinaggio giornata . . . . . » 40

Supplementi:

Per lavoro extra, per lavoro festivo, per lavoro notturno: gli stessi stabiliti per gli scaricatori del porto (tiraggio e facchinaggio).

In caso di eccezionali distanze della nave dalla calata o di eccezionali difficoltà di lavoro sarà di volta in volta determinato d'accordo fra le parti — e, mancando l'accordo, dall'Ufficio del lavoro — il supplemento da concedere agli operai.

Art. 67.

Assicurazioni operaie — Fornitura attrezzi.

Le tariffe, che precedono, sono comprensive di ogni spesa di amministrazione interna del gruppo operaio.

Tanto le assicurazioni operaie obbligatorie per legge quanto la fornitura degli attrezzi di lavoro sono a carico della Ditta assuntrice verso l'Amministrazione finanziaria dell'appalto per lo sbarco del sale.

PARTE SECONDA.

NORME DI LAVORO E TARIFFE PER LO SBARCO DEL CARBONE AL PONTILE DELLA S. A. « FUNIVIE SAVONA-S. GIUSEPPE ».

CAPO UNICO.

Art. 68.

Norme generali.

Lo scarico del carbone con gli elevatori elettrici installati sul pontile della Società anonima « Funivie Savona - San Giuseppe » viene effettuato dalla Cooperativa fra gli « scaricatori del porto ».

La direzione delle operazioni spetta alla Società anonima « Funivie » che gestisce gli apparecchi meccanici. Il personale della Società, nel dare disposizioni agli operai portuali che lavorano a bordo, dovrà sempre valersi del tramite del capo squadra.

Art. 69.

Orario di lavoro - Lavoro extra, notturno e festivo.

L'orario normale di lavoro è uguale a quello vigente in porto anche per ciò che si riferisce al lavoro extra, notturno e festivo, per i quali valgono le norme generali contenute negli articoli 3, 4 e 6 (parte prima) del presente regolamento.

La Società anonima « Funivie » è peraltro autorizzata a richiedere l'esecuzione di orario diurno continuato dalle ore 6 alle 22, con l'impiego di due squadre. In questo caso il lavoro extra obbligatorio per gli operai non potrà superare un'ora per ogni squadra, e il lavoro notturno (cui dovrà normalmente essere adibita una terza squadra di operai che non abbia lavorato durante il giorno) potrà essere eseguito senza interruzioni dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 70.

Richieste e chiamate degli operai - Inizio del lavoro.

La richiesta dei lavoratori, le chiamate, l'inizio del lavoro sono regolati dalle norme contenute negli articoli 6 e 7, parte prima, del presente regolamento.

Anche quando si segua l'orario continuato non si potranno fare richieste di personale prima dell'inizio del primo quarto e dopo l'inizio dell'ultimo quarto della giornata normale.

La Società anonima « Funivie », dopo fatta la richiesta del personale, ed in attesa che si inizi il lavoro al quarto di giornata, può disporre e cominciare le operazioni preliminari di scarico.

Art. 71.

Composizione e rendimento delle squadre.

Le squadre saranno normalmente composte di nove uomini per ogni macchina oltre un capo-squadra per ogni nave, secondo le norme contenute nell'art. 25, parte prima, del presente regolamento.

Tanto il servizio di segnalazione quanto quello relativo alla manovra delle gru e dei vagonetti della filovia sarà disimpegnato da personale della Società anonima « Funivie ».

Gli uomini al lavoro hanno l'obbligo di dare il massimo rendimento possibile; rendimento che nell'ultima giornata di scarico non potrà essere inferiore, per la squadra normale, a 150 tonnellate di carbone per ogni elevatore, sempreché gli elevatori possano lavorare regolarmente.

Quando sia necessario, ai fini del regolare andamento dello scarico, i lavoratori dovranno passare da una stiva all'altra.

Art. 72.

Inoperosità - Ritardi - Compimenti di giornata.

Qualora lo scarico subisse un ingiustificato ritardo per colpa dei lavoratori, questi dovranno rinforzare le squadre o prolungare l'orario di lavoro senza alcun compenso.

Agli operai chiamati al lavoro non è dovuto alcun compenso sia per il tempo necessario all'attrezzamento del lavoro (armaggio), sia per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per cause di forza maggiore.

Quando invece il lavoro non procedesse regolarmente per cause imputabili al datore di lavoro, per impedimenti od ostacoli anormali esistenti nelle stive dei piroscafi, oppure per avarie sopravvenute — senza colpa degli operai — negli impianti meccanici di scarico e di inoltro del carbone e gli operai non raggiungessero con la loro produzione un guadagno medio giornaliero (calcolato su tutta la durata della discarica) pari almeno al salario della giornata (o, a seconda dei casi, della mezza giornata), sarà pagato, in luogo del cottimo, il salario a giornata.

In caso di contestazioni circa il rendimento degli operai, le cause di inoperosità o ritardi, la natura degli ostacoli, ecc., deciderà l'Ufficio del lavoro, sentiti, ove lo creda, uno o più periti.

Art. 73.

Uomini aggiunti.

Il personale eventualmente aggiunto, a richiesta della Soc. an. « Funivie », per rinforzare le squadre o per aumentare — durante la discarica — il numero degli elevatori in funzione, sarà pagato a giornata.

Il cottimo competerà, in ogni caso, alle squadre normali sull'intero tonnellaggio di polizza, dedotto il quantitativo eventualmente sbarcato a braccia, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 74.

Sbarco a braccia e con macchine.

Normalmente lo scarico iniziato con gli elevatori al pontile della Soc. an. « Funivie » dovrà essere ultimato con lo stesso mezzo.

Qualora fosse invece ultimato con altro mezzo (a braccia o con i mezzi meccanici dell'azienda statale) competerà il cottimo stabilito dal successivo art. 76 sul totale di polizza alle squadre normali, oltre il cottimo stabilito dalla tariffa generale, parte prima, del presente regolamento, sulla rimanenza, con un aumento del 35 per cento nel caso di ultimazione a braccia.

Quando l'ultimazione con un diverso mezzo dipendesse da avarie accidentali agli elevatori e alla filovia, tali da impedire la prosecuzione del lavoro a macchina, il cottimo alle squadre normali sarà pagato non sul totale di polizza, ma soltanto sul quantitativo effettivamente scaricato a macchina, fermo restando l'aumento del 35 per cento sopraindicato.

Art. 75.

Richiamo a norme generali.

Per quanto riguarda la presentazione ed il pagamento delle note di lavoro; il lavoro in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo per pioggia; l'obbligo degli operai di collocare il carbone al centro dei boccaporti, valgono le norme stabilite dagli articoli 8, 18 e 19, parte prima, del presente regolamento.

In generale, tutte le norme contenute nella parte prima del presente regolamento, in quanto applicabili e non contrastanti con quelle precedenti, si intendono valevoli anche per il lavoro al pontile delle « Funivie ».

Art. 76.

Tariffa e supplementi.

Tariffa a cottimo, per sbarco da piroscafo, tanto nel caso di orario normale, come nel caso di orario continuato:

a) carbone minerale comune, a tonnellata . . L. 2.13

b) carbone coke, aumento del 30 per cento.

Tariffa a cottimo per ricarico di chiatta:

a) carbone comune, con orario normale, a tonnellata . . . . » 1.40

b) carbone comune, con orario continuato dalle 6 alle 22, a tonnellata . . . . » 1.70

c) carbone coke, aumento del 30 per cento.

Tariffa a giornata:

a) con orario normale, giornata L. 48; mezza giornata L. 25; un quarto di giornata L. 12.50;

b) con orario continuativo, giornata L. 55; mezza giornata L. 28; un quarto di giornata L. 14.

Supplemento per lavoro festivo: 50 per cento sulla tariffa con un minimo garantito per ogni operaio di L. 30 per giornata, e di L. 20 per mezza giornata.

Supplemento per lavoro notturno: 50 per cento sulla tariffa con un minimo garantito di L. 36 per uomo e per notte.

N.B. — Per il lavoro notturno festivo (nella notte che segue al giorno festivo) si applicano entrambi i detti supplementi.

Supplemento per lavoro extra: L. 6 per ogni ora e per ogni uomo oltre il cottimo per i cottimisti ed oltre un ottavo di giornata per i giornalieri.

N.B. — Il lavoro extra eventualmente compiuto, col consenso degli operai, in ore oltre a quelle obbligatorie, sarà compensato col supplemento doppio.

Supplemento per lavoro con pioggia (vedasi art. 75): L. 6 per ora e per uomo.

Supplementi per carbone caldo e per scopatura carbone nelle stive: le stesse norme e supplementi stabiliti dall'articolo 38, parte prima, del presente regolamento.

Art. 77.

Carbone in carbonili o tanks.

Lo scarico del carbone eventualmente contenuto in carboniere o in casse di zavorra (tanks) che non potesse eseguirsi con le macchine, sarà effettuato con i mezzi di bordo (a braccia) verso pagamento della tariffa normale per il lavoro a braccia (art. 37 del presente regolamento), aumentata di L. 1 a tonnellata se trattasi di carbonili e di L. 2 se trattasi di tanks.

Quando nello sbarco in chiatta, si renda necessario il trasbordo del carbone a spalla dal boccaporto a murata si applicheranno i supplementi stabiliti dalla tariffa generale (art. 37, nota *c*).

Art. 78.

Competenza Cooperativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, parte prima, del presente regolamento, saranno dovuti alla Cooperativa fra gli scaricatori pel porto, i seguenti contributi:

Nel lavoro a giornata, il 10 per cento sul salario base.

Nel lavoro a cottimo, per ogni tonnellata di merce sbarcata:

per contributo alla Cassa di previdenza e mutualità	L.	0.50
per assicurazioni infortuni	»	0.10
per fornitura attrezzi di lavoro	»	0.05
per contributo alle spese generali della Cooperativa	»	0.12
Totale . . .	L.	0.77

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Linguaglossa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Linguaglossa (provincia di Catania);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Linguaglossa (provincia di Catania), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quelle delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zwiner di Leopoldo, nato a Trieste il 7 luglio 1898 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zwiner è ridotto in « Zineri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Assunta Gabersich di Amalio, nata a Trieste il 23 marzo 1904 e re-

sidente a Trieste, via Montecchi, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Assunta Gabersich è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gelcich di Giovanni, nato a Cittanova il 12 settembre 1894 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gelcich è ridotto in « Gelsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerussisch di Giovanni, nato a Trieste il 3 settembre 1902 e residente a Trieste, via Tesa, n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerussich è ridotto in « Gerussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gerussich fu Antonio, nato a Momiano d'Istria il 10 maggio 1871 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gerussich è ridotto in « Gerussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gerussich nata Schlegl fu Lodovico, nata il 21 ottobre 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Goiak fu Matteo, nato a Umago il 3 marzo 1873 e residente a Trieste, via Capitelli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gioia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Goiak è ridotto in « Gioia ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Goiak, nata Base, di Giov. Batt., nata il 19 gennaio 1875, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 14 aprile 1911, figlio;
3. Ferruccio di Antonio, nato il 3 settembre 1912, figlio.
4. Giuseppe di Antonio, nato il 9 febbraio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ghermez fu Giovanni, nato a Trieste il 10 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ghermez è ridotto in « Germini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ghermez nata Pipan fu Giovanni, nata il 10 settembre 1886, moglie;
2. Marcella di Francesco, nata il 26 agosto 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Gliubich fu Nicolò, nato a Pola il 18 agosto 1880 e residente a Trieste, via G. Reni, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Gliubich è ridotto in « Amati ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Eugenia Gliubich nata Sulligoi fu Carlo, nata il 25 settembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Jolanda Goiak di Antonio, nata a Umago il 20 settembre 1905 e residente a Trieste, via Capitelli, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gioia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Jolanda Goiak è ridotto in « Gioia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Guzic di Giovanni, nato a Corte d'Isola il 24 ottobre 1892 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, n. 756, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gussini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Guzic è ridotto in « Gussini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Guzic nata Stolfa fu Francesco, nata il 15 marzo 1899, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 10 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Haider di Pietro, nato a Trieste il 25 febbraio 1879 e residente a Trieste, via Zovenzoni, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Landi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Haider è ridotto in « Landi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Haider nata Thaller di Gustavo, nata il 23 dicembre 1890, moglie;
2. Giorgina di Pietro, nata il 25 aprile 1910, figlia;
3. Silvia di Pietro, nata il 28 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Harmel di Giuseppe, nato a Trieste il 16 febbraio 1901 e residente a Piedicolle, n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Harmel è ridotto in « Carmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Harmel nata Brugger di Ugo, nata l'8 febbraio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Hollevich di Alberto, nata a Trieste il 21 novembre 1890 e residente a Trieste, via Gaspara Stampa, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colle »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Hollevich è ridotto in « Colle »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gustavo di Maria, nato il 4 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previst al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Iachsettig fu Giacomo, nato a Trieste il 16 agosto 1873 e residente a Trieste, via S. Caterina, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacomelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iachsettig è ridotto in « Giacomelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella Iachsettig nata de Zattoni di Cesare, nata il 14 febbraio 1884, moglie;

2. Margherita di Giuseppe, nata il 24 giugno 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Iacopich di Giuseppe, nato a Trieste il 7 settembre 1898 e residente a Trieste, via Udine, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacopi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Iacopich è ridotto in « Iacopi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Norme emanate da S. E. il Capo del Governo sul servizio di polizia di frontiera.

1. Il servizio di polizia di frontiera è istituio allo scopo di:

a) assicurare il controllo delle persone che transitano legalmente dai valichi autorizzati terrestri e lacuali, o che sbarcano e imbarcano nei porti;

b) vigilare per impedire il transito illegale o clandestino dai detti valichi e da qualunque altro punto della frontiera terrestre o marittima non autorizzato.

2. Ai valichi (scali ferroviari o marittimi, passi di via ordinaria, approdi lacuali) sono preposti, per il controllo dei documenti, uffici di pubblica sicurezza, o posti fissi di carabinieri Reali o, in mancanza, di Regia guardia di finanza.

Alla vigilanza di polizia lungo la frontiera terrestre, indipendentemente dai valichi aperti e controllati, provvede — per suo specifico còmpito — la M.V.S.N. (reparti di Milizia confinaria); vi concorrono da un lato la Regia guardia di finanza in dipendenza del proprio servizio di istituto, dall'altro l'Arma dei carabinieri Reali in una fascia retrostante a quella tenuta dalla Milizia.

La vigilanza marittima e costiera viene esercitata dalla Regia guardia di finanza e dalle forze di polizia ordinaria; in taluni porti anche dalla Milizia portuaria. Solo in qualche tratto della costa, ed in via assolutamente straordinaria e contingente, è affidata alla M.V.S.N. ordinaria.

3. La direzione dei servizi di polizia di frontiera resta affidata ai *funzionari di pubblica sicurezza di confine*, e cioè non solo ai funzionari preposti ad uffici che hanno controllo di documenti ai valichi, ma altresì ai funzionari preposti ad uffici che non hanno questo controllo. All'uopo, secondo le disposizioni già date dal Ministero, tutta la frontiera terrestre è stata dalle LL. EE. i Prefetti, nella rispettiva competenza, divisa in settori giurisdizionali; ad ogni settore, che può comprendere uno o più valichi autorizzati, sopraintende un funzionario.

Là dove non esistesse ancora un funzionario di pubblica sicurezza presiederà al settore un funzionario della Questura all'uopo prescelto.

Gli uffici della frontiera terrestre ai quali sono addetti i funzionari assumono la seguente denominazione: « *R. Ufficio di P. S. di confine - Valico di . . .* » - oppure l'altra di: « *R. Ufficio di P. S. di confine di . . .* », quando l'ufficio non abbia sede presso un valico.

4. Il funzionario di confine, indipendentemente dal diretto controllo al valico cui può essere preposto, deve rendersi conto dell'andamento del servizio agli altri valichi del proprio settore, ove esistano, affidati all'Arma dei carabinieri Reali e alla Regia guardia di finanza, assicurandosi che esso funzioni regolarmente e che *le Rubriche delle persone ricercate e sospette* siano rigorosamente aggiornate; effettuando di persona saltuari controlli; dando, ove occorra, suggerimenti e consigli.

5. Parimenti il funzionario di confine, quando da parte del commissario di zona per i servizi di polizia di frontiera se ne ravvisi la necessità, potrà chiedere ed essere dal medesimo autorizzato a recarsi sui luoghi, per rendersi conto del servizio di vigilanza (all'infuori dei valichi controllati) da parte della Milizia volontaria sicurezza nazionale, della Regia guardia di finanza e dell'Arma dei Reali carabinieri, prendendo contatto coi Comandi e con gli stessi distaccamenti e pattuglie; in ogni caso procedendo d'intesa e, possibilmente, con la presenza degli ufficiali.

Di ogni particolare rilievo o manchevolezza riferirà al commissario di zona di frontiera. In occasione di qualche incidente di particolare gravità o delicatezza verificatosi nel settore, ne darà pronta notizia al prefetto e al commissario di zona senza ritardare il proprio immediato intervento.

Provvederà sollecitamente all'espletamento delle pratiche inerenti al servizio di frontiera che a lui faranno capo, specie per quanto riguarda persone fermate e arrestate.

Perciò tutti gli arrestati per parte degli organi di polizia saranno, normalmente, presentati subito al funzionario (od anche per brevità di tempo alla stazione dei carabinieri Reali più vicina) con i corpi di reato.

6. I « *Commissariati per i servizi di polizia di frontiera* », istituiti nelle zone di: Genova (I) per le provincie di Spezia, Genova, Savona, Imperia; Torino (II) per le provincie di Cuneo, Torino, Aosta; Como (III) per le provincie di Vercelli, Novara, Varese, Como, Sondrio; Bolzano (IV) per le provincie di Bolzano e Belluno; Trieste-terrestre (V) per le provincie di Udine, Gorizia, Trieste, Fiume; Trieste-marittima (VI) per le provincie di Zara, Fiume (mare), Pola, Trieste (mare), Udine (mare), Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona; Livorno (VII) per le provincie di Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e Roma; hanno il precipuo compito dell'organizzazione, controllo e coordinazione dei servizi nelle rispettive zone alla diretta dipendenza del Ministero e delle LL. EE. i prefetti delle provincie comprese in ciascuna zona.

Essi, quando non abbiano già una sede propria in dipendenza di altro incarico affidato al titolare, avranno appositi locali nel palazzo della Prefettura capoluogo della zona.

7. Il commissario di zona per i servizi di polizia di frontiera, in relazione ai compiti affidatigli, costituisce l'organo tecnico specializzato a disposizione delle LL. EE. i prefetti, dei quali deve essere assiduo e intelligente collaboratore in tutto quanto attiene al servizio di frontiera, ai fini del migliore rendimento e della piena efficienza.

Si mantiene perciò in frequente contatto anche con i questori delle Provincie della zona, specie se a qualcuno di essi possa essere stata affidata dal prefetto, oltre che al proprio Gabinetto, la

trattazione burocratica degli affari di frontiera, restando inteso che i questori non hanno ingerenza diretta nel servizio di frontiera, salvi i rapporti di gerarchia e disciplina in confronto del personale assegnato agli uffici di pubblica sicurezza di confine.

Il commissario di zona deve però essere informato degli eventuali movimenti di personale disposti dal prefetto, delle punizioni inflitte ad agenti che importano assenza temporanea dal servizio, delle licenze ai medesimi, dei congedi a funzionari per cui le LL. EE. i prefetti vorranno sentire il di lui avviso.

E' pure opportuno che le LL. EE. i prefetti ed i questori sentano preventivamente l'avviso dei commissari di zona nei casi di provvedimenti per concessione di aperture di pubblici esercizi o di licenze per gare od altri trattenimenti in località prossime alla linea di confine.

Deve pure il commissario di zona essere sentito dalle LL. EE. i prefetti nella compilazione delle note informative annuali dei singoli funzionari di confine e del personale dipendente dal Commissariato.

8. In linea di massima è da evitare, per quanto possibile, per parte delle LL. EE. i prefetti e salvo i casi di gravi mancanze disciplinari che implicano incompatibilità di sede, il frequente mutamento del personale degli agenti addetti alla polizia di frontiera; le sostituzioni nell'àmbito della Provincia devono possibilmente avvenire con personale già addestrato o comunque ritenuto idoneo.

9. Il commissario di zona, per la esplicazione del suo compito, vigila con continue ispezioni sul buon andamento degli uffici di pubblica sicurezza di confine e dei posti fissi di controllo tenuti dall'Arma dei carabinieri Reali o dalla Regia guardia di finanza, nonchè, in generale, sul regolare funzionamento del servizio alla frontiera terrestre e marittima per parte delle forze di polizia e di milizia che vi sono impiegate, in perfetto accordo con i Comandi rispettivi con i quali deve mantenersi in affiatamento e contatto.

Propone al Ministero i provvedimenti opportuni, dandone notizia ai prefetti interessati e, rispettivamente, sottopone ai prefetti le proposte del caso in ciò che rientra nella loro competenza, dandone notizia al Ministero.

Cura tutti gli adempimenti prescritti dal Ministero ai Commissariati di polizia di frontiera.

Adempie agli incarichi — inchieste e simili — che possano essergli conferiti dal Ministero o dai prefetti della zona.

10. Il servizio di polizia di frontiera, nella parte che riflette il controllo delle persone ai valichi autorizzati, è essenzialmente basato sulla consultazione delle *Rubriche delle persone ricercate e sospette* che, come è detto al n. 4, devono essere rigorosamnte aggiornate.

Particolare cura perciò va posta nella lettura dei nomi dei passaporti, specie se stranieri, e specie là dove il controllo deve essere effettuato rapidamente, come durante la corsa di treni e dei battelli.

Così pure, devono essere trascritti con esattezza nelle *rubriche suppletive o elenchi provvisori* — da consultarsi parallelamente alla rubrica ufficiale — i nomi delle persone rilevati dalle segnalazioni giornaliere che pervengono agli uffici di confine e ai posti di controllo.

E' ovvio che vana riesce qualsiasi verifica su nomi erroneamente letti o erroneamente trascritti o, peggio, non ancora trascritti.

Le LL. EE. i prefetti del Regno ed i questori vorranno limitare le segnalazioni ai casi di particolare importanza, come è già stato prescritto, e delle stesse dovranno richiedere l'inserzione nella rubrica a stampa affinchè si possano poi depennare dalla *rubrica suppletiva* o *elenco provvisorio*. Dovranno del pari limitare allo stretto indispensabile le segnalazioni che in casi speciali si ritenesse opportuno diramare senza che ad esse faccia seguito l'iscrizione nella rubrica del Ministero, con avvertenza che delle segnalazioni stesse dovrà essere, a tempo opportuno, richiesta la revoca.

Tutte le segnalazioni, fatte mediante circolari delle LL. EE. i prefetti o dei questori, devono intendersi dirette solo per conoscenza ai Commissariati di zona di frontiera, spettando alle Prefetture (o Questure) di confine l'ulteriore comunicazione a tutti gli uffici e Comandi dipendenti.

11. Per assicurare gli elementari ma essenziali adempimenti, di cui al numero precedente, segnatamente ai valichi principali (con controllo di passaporti e di altri documenti internazionalmente validi) dove, non esistendo ufficio di pubblica sicurezza, il servizio è affidato all'Arma dei carabinieri Reali o, eccezionalmente, alla Regia guardia di finanza, è necessario vi sieno preposti, sempre, sottufficiali provetti, di adeguata cultura e di speciale attitudine, i quali devono essere esclusivamente impiegati nel servizio di frontiera e non altrimenti distratti da quello di istituto.

12. E' necessario altresì, analogamente a quanto è detto al n. 8 per gli agenti di pubblica sicurezza, che detti sottufficiali, anche se assegnati a valichi secondari (controllo tessere di frontiera) abbiano la maggiore possibile stabilità di sede ed in ogni caso vengano sostituiti con personale già sperimentato nel servizio o ritenuto idoneo.

13. Tutte le forze di polizia: autorità di pubblica sicurezza, Milizia confinaria, Regia guardia di finanza, Arma dei carabinieri Reali adibite al servizio di frontiera, devono armonicamente collaborare al conseguimento delle finalità che il servizio stesso si propone, nell'interesse della sicurezza e dell'ordine nazionale.

A questa armonica collaborazione devono tendere gli sforzi delle LL. EE. i prefetti, responsabili del servizio nella rispettiva Provincia, e dei commissari di zona per i servizi di polizia di frontiera.

14. La Regia guardia di finanza, dislocata per il proprio servizio di istituto nei punti più avanzati del confine e sulle linea stessa di confine, rappresenta un forte contingente di vedette che, in ausilio alle altre forze dirette di polizia, può apportare ed apporta un valido contributo allo speciale servizio di polizia di frontiera.

La Milizia confinaria, cui principalmente ed essenzialmente è affidato il còmpito della vigilanza politica alla frontiera terrestre, a immediato contatto con la Regia guardia di finanza, deve a questo còmpito importante e delicato rivolgere tutto il suo slancio e il baldo entusiasmo, opportunamente inquadrato nella più severa disciplina, per impedire il transito clandestino dai valichi non aperti ed autorizzati.

All'Arma dei carabinieri Reali invece, come è enunciato al n. 2, è specialmente demandata la vigilanza nelle retrovie, la quale deve esplicarsi, da un lato con intensificate e razionali perlustrazioni, non solo negli stradali, dall'altro con attento servizio di osservazione e di indagine nei centri abitati di frontiera dove il viandante clandestino si sofferma e dove trova o può trovare aiuto o favoreggiamento.

15. Le presenti norme, di carattere fondamentale e di massima, ferme restando tutte le altre via via impartite in materia dal Ministero, in dipendenza del riordinamento del servizio e delle disposizioni della vigente legge di pubblica sicurezza, non escludono quelle particolari istruzioni, in quanto esse non vi contrastino, che localmente possano essere state date o vengano date dalle LL. EE. i prefetti o dai commissari di zona, specialmente in vista del migliore addestramento del personale, addetto comunque al controllo dei documenti, che deve formare oggetto di costante cura dei dirigenti, così come il comportamento del personale stesso che deve essere tale da non dar luogo a lamentele o increscìosi rilievi.

Tali istruzioni saranno sempre comunicate al Ministero.

16. Sarà particolare cura delle LL. EE. i prefetti, in relazione al fondo stanziato in bilancio per i servizi di polizia di frontiera, di esigere la regolare presentazione dei rendiconti dagli uffici e Comandi ai quali saranno state fatte anticipazioni sul fondo stesso. Questi rendiconti devono essere diligentemente controllati e trasmessi, con ogni sollecitudine, al Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 15 ottobre 1928 - Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.62
Svizzera	367.49	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.60	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.656	Norvegia	5.095
Spagna	309.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.67		
Romania	11.65	Rendita 3.50 %	71.70
Peso Argentino Oro	18.22	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	83.30
Dollaro Canadese	19.072	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.175
Oro	368.31		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.